



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 119/2025/SRCPIE/PRSP

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario relatore
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Lorena CHIACCHIERINI	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

nell'Adunanza pubblica del 5 novembre 2025

VISTO l'art. 100, comma 2, Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto - legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti il 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni n. 13/2024/SRCPIE/INPR e n. 10/2025/SRCPIE/INPR, con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione, rispettivamente, per gli anni 2024 e 2025;

VISTA deliberazione del Consiglio Comunale di Bioglio n. 6 del 4 aprile 2023, con la quale si è proceduto all'approvazione del rendiconto 2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Bioglio n. 33 del 20 dicembre 2023 di approvazione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli artt.243-bis ss. TUEL;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Bioglio n. 31 del 20 dicembre 2023, recante la rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 a seguito della deliberazione n. 83/2023/SRCPIE/PRSP di questa Sezione;

VISTO il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell'8 marzo 2024;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Bioglio n. 5 del 23 aprile 2024, con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2023;

VISTA la relazione della *Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali* trasmessa il 9 maggio 2024 in merito al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell'8 marzo 2024;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Bioglio n. 18 del 29 agosto 2024;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Bioglio n. 24 del 5 novembre 2024;

VISTA la relazione della *Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali* trasmessa il 13 gennaio 2025 in merito al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 5 novembre 2024;

VISTA la deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR della Sezione delle Autonomie, riguardante le linee guida ed il relativo schema istruttorio per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-quater decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la deliberazione n. 86/2025/SRCPIE/PRSE di questa Sezione, con la quale è stato accertato il mancato adempimento, da parte del comune di Bioglio, dell'obbligo di

trasmettere le relazioni-questionario relative ai bilanci preventivi 2023-2025 e 2024-2026 ed ai rendiconti 2022 e 2023;

VISTE le relazioni in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2022 e 2023 ed ai bilanci preventivi 2023-2025 e 2024-2026, redatte dall'Organo di revisione ai sensi del citato art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266 e trasmesse nei termini assegnati con la suddetta deliberazione n. 86/2025/SRCPIE/PRSE;

VISTE le delibere della Sezione delle Autonomie n. 8/SEZAUT/2023/INPR e n. 8/SEZAUT/2024/INPR, che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266 ("*Legge finanziaria per il 2006*"), gli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti, rispettivamente, degli esercizi 2022 e 2023;

VISTE le delibere della Sezione delle Autonomie n. 7/SEZAUT/2023/INPR e n. 7/SEZAUT/2024/INPR, che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266 ("*Legge finanziaria per il 2006*"), gli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui bilanci di previsione, rispettivamente, degli anni 2023-2025 e 2024-2026;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore e l'allegata relazione;

VISTE le ordinanze n. 50 del 17 ottobre 2025 e n. 51 del 31 ottobre 2025, con le quali il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza pubblica;

VISTE le deduzioni difensive depositate tempestivamente il 31 ottobre 2025 ed acquisite a prot. C.d.C. n. 12437 del 3 novembre 2025;

UDITO il Relatore, Primo Referendario dott. Massimo BELLIN;

UDITI, per il Comune il Sindaco Lucia Acconci, l'Assessore al bilancio Gabriel Degrandi, il vicesindaco Sandrina Serpi, la consulente dott.ssa Anna Garavoglia;

RILEVATO IN FATTO

Con la deliberazione n. 83/2023/PRSP del 3 novembre 2023 questa Sezione accertò, con riferimento al rendiconto 2021, diffuse irregolarità della gestione tra le quali una ridotta capacità di riscossione delle entrate proprie, l'improprio utilizzo dei titoli di bilancio afferenti alle entrate e spese relative ai servizi conto terzi, la sottostima del FCDE stanziato nel bilancio 2021-2023, l'errata determinazione della parte accantonata al risultato di amministrazione, con conseguente inattendibilità della parte disponibile, già negativa per euro 338.204,69, e ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali.

Inoltre, a seguito di una preliminare disamina del rendiconto dell'esercizio 2022, il Collegio rilevò, tra l'altro:

- il mancato ripristino dei corretti flussi di cassa ed un reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria, non restituita al 31 dicembre 2022;

- un peggioramento degli equilibri di bilancio, i cui valori, opportunamente rettificati, registravano valori negativi;

- la sovrastima del risultato di amministrazione - a causa della conservazione di residui attivi non esigibili - e l'errata determinazione della parte accantonata e vincolata al risultato di amministrazione, con conseguente presenza di un sostanziale disavanzo di amministrazione;

- l'inadeguatezza delle misure programmate con delibera consiliare n. 20/2022 per il recupero del disavanzo accertato al 31 dicembre 2021 ed il sostanziale mancato recupero della quota di disavanzo applicata al bilancio 2022.

Quindi, venne disposto che l'Ente:

- provvedesse a rideterminare, con delibera consiliare, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022;

- adottasse, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia, i provvedimenti idonei, ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL, a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio e a trasmetterli alla Sezione regionale di controllo.

Infine, fu invitato l'Organo di revisione ad un'attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, avendo cura di segnalare a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità.

Con nota del 22 dicembre 2023 prot. n. 5074, il Comune trasmise a questa Sezione – entro il termine di dieci giorni di cui all'art. 243-quater, comma 1, TUEL - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20 dicembre 2023, con la quale, «*in considerazione delle risultanze finali del rendiconto 2022, come rideterminato con la propria deliberazione n. 31 in data 20 dicembre 2023*», aveva approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dagli artt. 243-bis e segg. TUEL.

Inoltre, a seguito di specifica richiesta, con nota del 10 gennaio 2024 prot. n. 98 l'Ente locale trasmise le deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 31 e 32 - anch'esse assunte il 20 dicembre 2023 - con le quali aveva approvato, rispettivamente, la rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 e l'adozione delle misure ex art. 148-bis, comma 3, TUEL.

Queste ultime, in particolare, si sostanziavano nella decisione di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-bis e segg. TUEL.

Con deliberazione n. 6/2024/SRCPIE/PRSP depositata il 2 febbraio 2024 questa Sezione accertò il tempestivo riscontro dell'Amministrazione comunale rispetto alle richieste formulate ai sensi dell'art. 148-bis TUEL con la deliberazione n. 83/2023/PRSP, avendo rideterminato il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 ed avendo adottato il ricorso al piano di riequilibrio pluriennale, mediante l'individuazione di azioni correttive decorrenti dal 2024 oppure, in taluni casi, dal 2026.

Tuttavia, la Sezione ritenne di potersi pronunciare sull'adeguatezza delle misure correttive adottate solo a seguito della trasmissione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale formalmente approvato dall'Ente, che tenesse conto del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 186, comma 1-bis, TUEL e dal quale emergessero le effettive, attuali e concrete manovre correttive, volte al ripristino degli equilibri di bilancio, nonché della trasmissione, altresì, dell'eventuale variazione di bilancio 2024-2026.

Con deliberazione del Consiglio consiliare n. 2 dell'8 marzo 2024 l'Ente approvò il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e lo trasmise a questa Sezione ed al Ministero dell'Interno nei termini di legge.

Il 10 aprile 2024 il comune di Bioglio riscontrò un'articolata richiesta istruttoria avanzata dal suddetto Ministero, il quale il 9 maggio 2024 comunicò l'esito dell'esame condotto in relazione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Per poter valutare la congruenza del piano ai fini del riequilibrio, anche questa Sezione ritenne necessario attivare i propri poteri istruttori onde approfondire alcuni aspetti ed acquisire ulteriori elementi informativi; pertanto, con deliberazione-ordinanza n. 122/2024/SRCPIE/PRSP del 12 giugno 2024 venne formulata una serie di quesiti a cui l'Ente avrebbe dovuto dare riscontro entro i successivi novanta giorni (cioè, il 10 settembre 2024).

Non di meno, sulla base dei precedenti accertamenti svolti dalla Sezione (che avevano evidenziato gravi e diffuse irregolarità di gestione e della massa passiva indicata nel piano, pari ad oltre un milione di euro), già con la medesima deliberazione venne rilevato uno squilibrio "strutturale", in quanto il «*deficit – da disavanzo di amministrazione o da debiti fuori bilancio – esorbita le ordinarie capacità di bilancio e di ripristino degli equilibri e richiede mezzi ulteriori, extra ordinem (in termini di fonti di finanziamento, dilazione passività, ecc.)*» (Sez. Aut., n. 5/2018).

Con deliberazione n. 18 del 29 agosto 2024 il Consiglio Comunale confermò il permanere della «*situazione di squilibrio strutturale di bilancio cui non può, data l'entità*

della stessa, porsi rimedio con le misure previste dagli artt. 193 e 194 del TUEL» e «di avvalersi della facoltà concessa dal comma 5 dell'art. 243 bis del TUEL».

Il 10 settembre 2024 il Prefetto di Biella trasmise il carteggio relativo alla situazione economico-finanziaria del comune di Bioglio, a seguito di diffida del medesimo al Consiglio Comunale a deliberare circa la salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 TUEL.

In allegato vennero trasmessi i seguenti documenti:

- copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30 luglio 2024, con la quale si era dato atto che *«alla data odierna non risulta verificata la sussistenza degli equilibri generali di bilancio»*;

- copia della nota a firma del Prefetto di Biella di diffida a deliberare circa la salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 TUEL, nel termine di 20 giorni (prot. 25800 del 14 agosto 2024);

- copia della relazione del consulente esterno, datata 2 luglio 2024, a cui la nuova Amministrazione si era affidata per assicurare l'ordinaria gestione del servizio finanziario, essendo cessato l'incarico del Responsabile finanziario a suo tempo assunto ai sensi dell'art. 110 TUEL;

- copia della relazione tecnica del "Responsabile del servizio", datata 28 agosto 2024, ma non firmata;

- copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29 agosto 2024, avente ad oggetto *"Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL"*.

La citata Relazione tecnica - quantunque non richiamata nella deliberazione n. 18/2024 - evidenziava la possibilità che sussistessero debiti senza adeguata copertura finanziaria, non contemplati nel piano approvato a marzo 2024.

In particolare, veniva riportato che *«[s]i ritiene che sulla scorta delle verifiche ad oggi condotte e dei margini di aleatorietà che, allo stato permangono, la massa passiva possa, in via di larga approssimazione, quantificarsi secondo il seguente dettaglio riepilogativo:*

- *Disavanzo da rendiconto 2023 € 1.161.755,92*
- *IVA split non versata € 80.000,00*
- *Debiti verso fornitori, per fatture già emesse, o da emettere entro il 2024, non coperte da impegno € 454.405,24*
- *“Fondo di garanzia” che, nell’ipotesi di rimodulazione del piano di riequilibrio dovrebbe, a titolo prudenziale, essere aggiunto alla massa passiva per la copertura di altre eventuali (probabili se si considera il disordine amministrativo contabile e le difficoltà che*

si incontrano nella ricostruzione delle procedure che dovrebbero sottendere a tutte le fatture che risultano in contabilità) passività allo stato non ancora emerse € 200.000,00 il tutto per un totale di € 1.896.161,16».

Inoltre, con la richiamata deliberazione n. 16/2024 il Consiglio Comunale diede atto che, «*stante la accertata situazione di grave disordine contabile e amministrativo che determina la assoluta inaffidabilità della "base dati", risulta impossibile provvedere, nelle more della completa e complessa attività ricognitiva prevista dal Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, alla variazione di assestamento generale ex art. 175 del TUEL 267/2000 ed alla verifica di inesistenza di debiti fuori bilancio*» e deliberò «*di fare ricorso, se del caso, alla facoltà concessa dal comma 5 dell'art. 243-bis del TUEL 267/2000 e procedere alla rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario*».

La rimodulazione del piano di riequilibrio, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, TUEL, venne approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 5 novembre 2024 e trasmessa l'11 novembre 2024.

Unitamente alla suddetta delibera consiliare di rimodulazione del piano di riequilibrio l'Amministrazione Comunale fece pervenire a questa Sezione l'allegato *sub c*), contenente alcuni chiarimenti rispetto alle richieste istruttorie formulate dalla Sezione con la deliberazione-ordinanza n. 122/2024/SRCPIE/PRSP del 12 giugno 2024, rimasta fino ad allora priva di riscontro.

Il 13 gennaio 2025 pervenne la relazione resa dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (in prosieguo, per brevità anche *la Commissione*) in merito alla suddetta rimodulazione.

Non risultando ancora trasmesse le relazioni-questionario relative ai bilanci preventivi 2023-2025 e 2024-2026, nonché ai rendiconti 2022 e 2023, che l'Organo di revisione avrebbe dovuto redigere ai sensi dell'art. 1, comma 166, L. n. 266/2005 sulla base delle linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 86/2025/SRCPIE/PRSE del 12 giugno 2025 questa Sezione regionale di controllo ha accertato il relativo inadempimento, assegnando all'Ente territoriale un termine per conformarsi; quest'ultimo ha successivamente provveduto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I. Questioni preliminari

I.1 La rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

In merito al piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ha espresso la seguente valutazione: «*ferma restando la competenza della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in ordine*

alla correttezza dell'operazione di rimodulazione del piano di riequilibrio approvata dal Comune e sulla corrispondenza, conformità e proporzione delle misure di risanamento individuate dall'ente nel piano rispetto all'obiettivo del riequilibrio finanziario nonché sul monitoraggio delle misure adottate dall'ente allo scopo del rispetto degli obiettivi intermedi e finali, si ritiene che il piano di riequilibrio rimodulato del comune di Bioglio appare non conforme con i contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento e con le indicazioni contenute nelle Linee guida elaborate dalla Corte dei Conti».

Pertanto, in via preliminare occorre affrontare la questione relativa al contenuto della facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale concessa dall'art. 243-bis, comma 5, secondo periodo, TUEL, il quale recita: «*Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149».*

Nel caso di specie, ricorrevano tutti i requisiti procedurali stabiliti dalla norma, posto che:

- il piano di riequilibrio finanziario pluriennale era stato approvato l'8 marzo 2024;
- l'Amministrazione Comunale subentrante si era insediata il 10 giugno 2024;
- a quest'ultima data non era ancora intervenuta alcuna delibera della Corte dei conti riguardante l'approvazione ovvero il diniego del piano;
- la relazione di inizio mandato risulta essere stata sottoscritta il 6 settembre 2024 e la rimodulazione del piano è stata approvata entro il termine dei successivi sessanta giorni, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 5 novembre 2024.

Quanto al contenuto della rimodulazione, nella propria relazione trasmessa il 13 gennaio 2025 la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ha precisato: «*la deliberazione consiliare n. 24 del 5 novembre 2024 evidenzia che, rispetto al precedente piano, che esponeva a massa passiva complessiva di € 1.161.755,92, il piano rimodulato considera una massa passiva di importo maggiore, pari ad euro 1.972.897,38. L'incremento sarebbe emerso in sede di elaborazione della relazione di inizio mandato ove "si è proceduto alla rilevazione dei riflessi finanziari dei fatti di gestione che, pur avendo rilevanza economica e finanziaria, non sono stati correttamente registrati in contabilità ma debbono concorrere alla rideterminazione della massa passiva, comprensiva anche di debiti fuori bilancio e passività pregresse. In esito a detta attività si è accertata, in aggiunta a*

quanto rilevato in occasione delle rilevazioni effettuate per la predisposizione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 2 in data 8 marzo 2024, la presenza di:

- IVA *split* non versata all'Erario, su fatture pagate con RID bancario, per l'importo totale di circa € 80.000,00;
- Obbligazioni assunte per le quali sussiste l'obbligo della controprestazione ma gli impegni registrati in contabilità non risultano sufficientemente capienti, per l'importo totale di € 536.659,05 (di cui € 458.886,12 da fatture per debiti commerciali ed € 77.772,93 per debiti di altra natura);
- Mancato accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali effettuato con il Rendiconto 2023 per € 34.156,43;
- Maggior disavanzo d'amministrazione accertato, successivamente all'avvenuta approvazione del piano di riequilibrio, con il rendiconto 2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23 aprile 2024, per € 14.878,64;
 - interessi per ritardato pagamento (stimati), per € 105.447,34;
 - Possibili oneri da contenzioso pendente per € 15.000,00;
 - Accantonamento di € 25.000,00 quale fondo rischi per passività non prevedibili scaturenti dall'attuazione del PRF".

Sono state individuate, pertanto, maggiori passività per € 811.141,46 che hanno comportato la rideterminazione della massa passiva da ripianare dall'importo di € 1.161.755,92 ad € 1.972.897,38.

Il precedente piano determinava un disavanzo (lettera e) di € -1.161.755,92 definito prima dell'approvazione del rendiconto 2023, approvato successivamente dal Consiglio comunale il 23 aprile 2024 con un disavanzo di euro - 1.176.634,56. La differenza tra l'importo di disavanzo indicato nel piano e quello approvato con il rendiconto 2023, pari ad € 14.878,64, deriva dalla rata di rimborso dell'anticipazione di liquidità rimborsata nel 2023 e accantonata nel risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 52 comma 1 ter del d.l. n. 73/2021.

Sulla scorta della nuova quantificazione della massa passiva, il Comune ha effettuato il nuovo calcolo per determinare la durata del piano rimodulato. A tal fine ha preso in considerazione gli impegni del titolo 1° della spesa, da rendiconto 2023, che ammontano a complessivi € 914.220,96, mettendoli in rapporto con le passività; il rapporto passività/impegni risulta superiore al 100% e, pertanto, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale avrà la durata di 20 anni.

Si rammenta che la norma più volte citata consente, in caso di rinnovo dell'Amministrazione, solo la rimodulazione del piano - ovvero la possibilità di stabilire un diverso ritmo temporale di riassorbimento del disavanzo - e non anche la sua riformulazione - ovvero la possibilità di ridefinire in termini quantitativi l'obiettivo di riequilibrio del piano di riequilibrio (cfr sentenza n. 6/2022 Sezioni Riunite Corte dei Conti in speciale composizione, Sezione regionale controllo per il Lazio deliberazione n. 15/2024)».

In sintesi, mediante la rimodulazione in parola l'Ente locale ha inteso rideterminare la massa passiva, portandola da euro 1.161.755,92 ad euro 1.972.897,38, con un suo conseguente incremento di euro 811.141,46.

Al riguardo, occorre distinguere l'istituto della "rimodulazione" da quello della "riformulazione" del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, a seconda che sia consentito «*modificare il tempo e le quote di ripiano (rimodulazione) senza ammettere modifiche all'obiettivo di riequilibrio complessivo (riformulazione)*

Ne consegue che ove non sia consentita la riformulazione, resta immodificabile *in primis* la parte afferente alla massa passiva (SS.RR. giur. in spec. comp., nn. 6/2022, 8/2022 e 9/2022).

Tuttavia, come evidenziato dalla Commissione, la norma contenuta nell'art. 243-bis, comma 5, secondo periodo, TUEL consente unicamente la *rimodulazione* del piano e non la sua *riformulazione*.

Infatti, «*la legge può autorizzare la "rimodulazione" (stabilire un diverso ritmo temporale di riassorbimento del disavanzo) o anche la "riformulazione" (possibilità di ridefinire, in termini quantitativi, l'obiettivo di riequilibrio del Prfp) (cfr. ex plurimis, Sezioni riunite giurisdizionali, in speciale composizione, sentenza n. 6 del 2022 e. n. 24 del 2022, nonché Sez. reg. controllo per la Campania, decisione n. 240/2017/PRSP).*

[...] Alla *rimodulazione*, in particolare, si può avere accesso, in caso di rinnovo politico dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 243-bis comma 5 Tuel» (Sez. Campania, n. 15/2024).

Dunque, nel caso di specie non può ritenersi consentita «*la possibilità non solo di rimodulare, ma anche di "riformulare" il piano, ossia di rivederne integralmente i contenuti anche con riguardo alla quantificazione della massa passiva*

D'altra parte, trattandosi di una norma derogatoria rispetto all'ordinaria procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi non è possibile

estendere il contenuto dell'art. 243-*bis*, comma 5, secondo periodo, TUEL oltre i casi in esso previsti, ritenendo consentita non soltanto la rimodulazione, ma anche la riformulazione del piano stesso, con conseguente modifica della massa passiva.

A ciò osterebbe, altresì, il principio di interpretazione letterale delle disposizioni normative di cui all'art. 12 delle Preleggi, posto che l'art. 243-*bis*, comma 5, secondo periodo, TUEL in commento fa riferimento espressamente – ed esclusivamente – al concetto di *rimodulazione*.

Nelle deduzioni difensive, depositate in vista dell'odierna adunanza, l'Amministrazione non ha opposto argomentazioni circa la contestata inammissibilità della (sostanziale) riformulazione del piano pluriennale; piuttosto, ha dichiarato che, «*con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 5 novembre 2024, ha, in termini sostanziali, assunto le seguenti determinazioni: [...] revocare, in autotutela, la deliberazione n. 2 dell'8 marzo 2024; provvedimento non esplicitato ma, come giustamente rilevato dal Magistrato Istruttore, implicito nella sua avvenuta decadenza per effetto dell'approvazione della sua rimodulazione»*.

Secondo tale affermazione, non ci si troverebbe in presenza di una rimodulazione (*rectius: riformulazione*), ma della revoca in autotutela dell'originario piano di riequilibrio finanziario pluriennale intervenuta dopo la scadenza del termine di cui all'art. 243-*bis*, comma 5, TUEL, cui sarebbe conseguita la sua integrale sostituzione con un vero e proprio nuovo e diverso piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Al riguardo, occorre ricordare - come precisato dalla Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione – che «*l'unanime giurisprudenza di questa Corte ha affermato che le modifiche o addirittura la revoca del PRFP, possibili prima della scadenza, ove intervengano ultra die, sono inammissibili e prive di effetto (cfr. ex plurimis del Sez. Aut. n. 11/2013/INPR; n. 22/2013 QMIG; Sez. contr. Puglia n. 101/2017/PRFP; Sez. contr. Molise n. 105/2018/PRFP e n.4/2016/PRFP; Sez. contr. Campania n.80/2019 /PRSP; Sez. contr. Abruzzo n.131/2020/PRFP, Sez. contr. Calabria n. 34/2022/PRSP)»* (SS.RR. spec. comp. n. 4/2023).

I.2 La sorte dell'originario piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Considerato che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale così come "rimodulato" non può essere approvato, sempre in via preliminare si pone la questione relativa alla sorte del piano di riequilibrio originario.

La giurisprudenza contabile ha statuito che «"con la manifestazione di volontà di rimodulazione del piano espressa mediante la deliberazione consiliare" viene attivata "una nuova procedura di per sé idonea a far decadere il piano precedentemente approvato". È

stato inoltre precisato che "In ogni caso il piano precedentemente approvato non riacquisterà la sua vigenza in quanto definitivamente superato dalla manifestazione di volontà di una sua rimodulazione quale primo passaggio di una nuova catena procedimentale sostitutiva della precedente" (sentenze n. 6/2018 e n. 17/2018)» (SS.RR. giur. in spec. comp., n. 32/2018).

Nella medesima sentenza è stato ricordato che, «*come è stato affermato dalla giurisprudenza citata, l'avvio della nuova procedura determina ex lege la decadenza del precedente piano di riequilibrio, con la conseguenza che la mancata approvazione del nuovo piano comporta l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011*».

Successivamente, le Sezioni Riunite hanno precisato che la tesi secondo la quale l'avvio della nuova procedura di rimodulazione determina una sorta di decadenza *ex lege* della precedente - essendo l'ente tenuto a rispettare gli obblighi e le scansioni temporali di un *iter* del tutto autonomo, scandito dall'applicazione delle disposizioni previste per l'approvazione di un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale – si basa sul fatto che alla rimodulazione si applichino le norme di cui agli artt. 243-*bis*, commi 6, 7, 8, 9 e 9-*bis*, e 243-*quater* TUSP (SS.RR. giur. in spec. comp., nn. 14/2019, 8/2022 e 9/2022).

In ogni caso, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato non può essere approvato poiché non è conforme a legge – essendo finalizzato a modificare la massa passiva precedentemente definita – ed il piano di riequilibrio finanziario pluriennale originario deve ritenersi decaduto, per effetto dell'approvazione della sua rimodulazione da parte dell'Amministrazione subentrante e, pertanto, non può essere invocata la sua reviviscenza.

D'altra parte, ove anche quest'ultimo fosse ritenuto valido, l'Ente dovrebbe comunque reperire l'ulteriore copertura del maggior debito pari ad euro 811.141,46, che non può rientrare nella massa passiva, per le ragioni sopra esposte.

Al proposito, tuttavia, in sede di adunanza pubblica, l'Amministrazione ha dichiarato che non avrebbe avuto la possibilità di ripianare tale ulteriore debito mediante un eventuale piano di rientro, entro i termini per esso previsti dall'art. 188 TUEL; ciò ha indotto alla rimodulazione (*rectius*: riformulazione) del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Tutto ciò sarebbe di per sé sufficiente per statuire l'obbligo dell'Ente locale di dichiarare il dissesto; tuttavia, «*ritiene il Collegio, per completezza di motivazione, di dover precisare che la situazione finanziaria del Comune non avrebbe consentito una diversa soluzione*» (cfr. SS.RR. giur. in spec. comp., n. 32/2018).

Pertanto, si provvede a svolgere le seguenti ulteriori valutazioni di merito, con

riferimento a ciascuno dei due piani di riequilibrio pluriennali trasmessi.

II. Questioni di merito

Di seguito è illustrata l'analisi condotta su ciascuno dei due piani di riequilibrio, tenendo conto, anzitutto, di quanto evidenziato nelle rispettive relazioni della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, approvate nella sedute del 17 aprile 2024 e del 17 dicembre 2024; infatti, come precisato dalle Sezioni riunite, «*l'aderenza ai parametri valutativi di riferimento delle ricordate Linee-guida costituisce, come già detto, indirizzo cogente per la commissione ma anche criterio logico privilegiato di apprezzamento della congruità delle misure pianificate, per il giudizio della Sezione regionale di controllo*

II.1 Il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale originario

Pur rassegnando un parere non negativo, nelle proprie considerazioni conclusive circa l'originario piano di riequilibrio finanziario pluriennale la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ha segnalato «*tuttavia l'andamento crescente delle quote di ripiano della massa passiva nelle ultime annualità del piano di riequilibrio, diversamente dal principio enunciato dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti nella deliberazione n. 5/2018, secondo il quale le misure strutturali da cui derivano l'aumento delle entrate e la riduzione delle spese devono essere maggiormente incidenti nei primi anni del Piano, per poi stabilizzarsi negli esercizi successivi, in modo da garantire in prospettiva un equilibrio economico-finanziario veritiero e durevole nel tempo*

Fattori e cause dello squilibrio

Saldo di finanza pubblica

Dalla delibera di questa Sezione n. 83/2023 risultavano i seguenti dati:

- con riferimento al conto di bilancio per l'annualità 2022, i valori definitivamente rettificati, registrano un risultato di competenza negativo di euro -159.602,85, un bilancio di euro -338.394,70 ed un disequilibrio complessivo di euro -139.873,23;
- con riferimento all'esercizio 2021 è stato conseguito un risultato di competenza di euro 15, 96, un disequilibrio di bilancio di euro -3.257,86 ed un disequilibrio complessivo di euro -377.147,32.

Dalla consultazione della BDAP i valori erano diversi e non corrispondevano a quelli dal Comune nel piano di riequilibrio trasmesso.

Richiesti chiarimenti, l'Ente ha dichiarato che il funzionario responsabile ha provveduto, in seguito al rilievo, ad aggiornare i dati nella BDAP.

Con riferimento all'annualità 2023, l'Ente ha trasmesso i prospetti del preconsuntivo da cui risultava che il risultato di competenza W1 espone un saldo negativo di euro - 208.640,52, così come è l'equilibrio di bilancio, mentre è positivo l'equilibrio complessivo.

Andamenti di cassa - Analisi sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria

Dal prospetto di cui al punto 3 del piano presentato, risulta che nel 2022 non è stata restituita al tesoriere l'anticipazione ricevuta, residuando l'importo di euro 239.204,87 restituito nel 2023; in tale annualità permane un residuo, in conto competenza, di euro 110.896,70.

Circa la determinazione della giacenza di cassa vincolata, nel Piano si dichiara che non è stata formalmente determinata.

Analisi sugli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale

Nella documentazione trasmessa a corredo del piano e verificata attraverso la consultazione della BDAP, è rinvenibile il prospetto dell'equilibrio di parte corrente e di parte capitale relativo all'annualità 2022, da cui risulta un saldo non negativo. Difatti il risultato di competenza di parte corrente O1 è pari ad euro 236.062,17 e il risultato di competenza in conto capitale Z1 è pari ad euro 677.843,84. I valori O2 (equilibrio di bilancio di parte corrente) e O3 (equilibrio complessivo di parte corrente) presentano un saldo negativo, mentre ii valori Z2 e Z3 risultano positivi.

In realtà, i valori rettificati a seguito della riapprovazione del rendiconto 2022 sono negativi, come riportato *supra*, nel paragrafo "saldo di finanza pubblica".

Dalla consultazione della BDAP risulta che anche nel 2021 gli equilibri di parte corrente presentano un saldo non negativo, mentre in conto capitale non risultano conseguiti.

Nel 2023 i valori O1, O2 e O3 sono negativi, mentre per la parte in conto capitale i valori sono tutti positivi.

Risulta compilato il prospetto di cui al punto 4.2 dello Schema istruttoria — Sezione I — Fattori e cause dello squilibrio, circa le entrate e le spese correnti aventi carattere non ripetitivo, che espone entrate da rilascio dei permessi di costruire, da recupero dell'evasione tributaria, da consultazioni elettorali, da sanzioni al codice della strada. Le spese ricorrenti sono state finanziate da entrate non ricorrenti nel 2021, 2022 e 2023.

Risultato di amministrazione

Sulla base del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione riguardante gli anni 2021, 2022, lo stesso, articolato in riscossioni e pagamenti, sia in conto competenza che in conto residui, e in residui attivi e passivi, presenta la seguente

quantificazione della parte disponibile in base ai valori reperiti nella BDAP: 2021 disavanzo euro 338.204,69; 2022 disavanzo euro 379.144,19.

Il risultato di amministrazione, stanti gli errati atti amministrativi del Comune, è stato rielaborato e ricalcolato, come richiesto dalla Corte dei conti, ed è stato determinato in euro 1.161.755,92. Sulla deliberazione di riapprovazione (Consiglio comunale n. 32 del 20 dicembre 2023) vi è il parere favorevole del revisore dei conti, ma manca del tutto la relazione illustrativa sul contenuto del provvedimento.

In effetti, il disavanzo di euro 1.161.755,92 rappresenta la massa passiva del piano approvato con delibera n. 2 dell'8 marzo 2024 e fa riferimento al pre-consuntivo 2023, mentre successivamente è risultato un disavanzo di euro -1.176.634,56.

La Sezione aveva chiesto di riapprovare il rendiconto 2022 e l'Ente ha provveduto con la delibera n. 31 del 20 dicembre 2023, accertando un disavanzo di euro 379.144,19, mentre la succitata delibera consiliare n. 32 del 20 dicembre 2023 è relativa alle misure correttive ex art. 148-bis, 3 comma, TUEL.

Circa gli esiti delle verifiche dell'Organo di revisione sulla congruità della consistenza di tutti i fondi che concorrono alla determinazione della quota disponibile del risultato di amministrazione, nella relazione dello stesso Organo sul rendiconto della gestione 2022 e nell'ambito del parere sul piano di riequilibrio manca l'attestazione esplicita di congruità.

Analisi della capacità di riscossione

La Commissione ricorda, altresì, che uno dei problemi tipici degli enti che accedono alle procedure di risanamento finanziario, ed il comune di Bioglio in questo senso non fa eccezione, è la difficoltà nella riscossione delle entrate, come si ricava dal prospetto rinvenibile nella documentazione trasmessa, anche in seguito a richiesta istruttoria, relativamente al triennio 2021-2023, come rilevato dalla Corte dei conti ed ammesso dall'Ente medesimo nel ricorrere al piano di riequilibrio pluriennale finanziario. Tuttavia, la capacità di riscossione delle entrate correnti, dalla consultazione della BDAP, presenta le seguenti percentuali:

- Annualità 2022: Titolo I 95,499%; Titolo III 97,77%; totale riscossione entrate correnti 89,48%;
- Annualità 2021: Titolo I 81,50%, Titolo III 90,33%; totale riscossione entrate correnti 78,02%.

In riferimento all'annualità 2023 i dati comunicati dal comune sono: Titolo I 100%, Titolo III 97,48%; totale riscossione entrate correnti 96,10%.

I richiamati indicatori sono il risultato del calcolo percentuale di quanto incassato su quanto accertato con riferimento alle competenze dell'anno corrente. Sono esclusi, di conseguenza, dal calcolo degli indicatori della capacità di riscossione, gli incassi realizzati nell'anno di competenza ma dovuti a crediti maturati dall'ente anteriormente.

Nell'esercizio 2022 gli esiti dell'attività di recupero dell'evasione tributaria - non prevista nell'esercizio 2021 - sono riassunti nei prospetti di cui al punto 7.2 del piano. I medesimi non risultano conseguiti (la previsione era di euro 54.734,85).

Nel 2023 il recupero dell'evasione in conto competenza non vi è stato: la previsione era di euro 175.933,10 in riferimento all'IMU e di euro 26.000,00 in riferimento alla TARI.

Analisi dei residui

L'Ente ha presentato il prospetto da cui si evince il grado di realizzo e smaltimento dei residui attivi e passivi negli esercizi 2021 e 2022. Dal predetto prospetto emerge una scarsa capacità di realizzo/smaltimento dei residui attivi e passivi ed infatti la capacità di riscossione dei residui, ottenuta come percentuale di incasso dei residui iniziali del totale delle entrate è del 23,47% nel 2021 e del 13,60% nel 2022, mentre, per quanto attiene la spesa, ottenuta come percentuale di pagamento dei residui iniziali del totale delle spese, la capacità di smaltimento è del 49,99% nel 2021 e del 38,38% nel 2022.

L'accantonamento a FCDE iscritto nel rendiconto 2022, per come riapprovato, ammonta a complessivi euro 260.950,49.

Anzianità dei residui

Il prospetto rappresentativo dell'anzianità dei residui evidenzia la persistenza di residui attivi riferiti all'esercizio 2017 e precedenti, riferiti soprattutto al Titolo IV (euro 3.107.238,78); vi sono anche residui passivi risalenti al 2017 e riferiti al Titolo II. I residui, sia attivi sia passivi, risultano presenti nelle annualità successive. I residui attivi complessivi al 31.12.2022 ammontano ad euro 1.896.007,64; alla stessa data i residui passivi totali sono pari ad euro 1.622.297,48; i residui attivi complessivi al 31.12.2023 ammontano ad euro 780.660,39; alla stessa data i residui passivi totali sono pari ad euro 1.480.445,43.

L'Ente non ha provveduto, come richiesto dall'art. 243 *bis*, comma 8 lettera e), TUEL, alla revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, avendo effettuato, con la deliberazione della giunta comunale n. 7 del 30.01.2024, il riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023 quale atto propedeutico per l'approvazione del rendiconto 2023. La citata deliberazione ha ad oggetto "*Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2023 ex art. 228 c. 3 d.lgs. 267/2000 che viene a coincidere con la revisione straordinaria ex art. 243-bis, comma 8, lett. e) del TUEL 267/2000*".

Debiti fuori bilancio e passività potenziali

Il comune di Bioglio ha comunicato la inesistenza di debiti fuori bilancio, come risulta dalla relazione in data 31 gennaio 2024 prodotta dal Responsabile Finanziario e richiamata nella deliberazione della giunta comunale n. 7 del 06.02.2024 ad oggetto l'approvazione delle risultanze della revisione straordinaria dei residui e della cognizione relativa ai debiti fuori bilancio riconoscibili, ai sensi dell'art. 194 TUEL 267/2000, ed alle passività potenziali.

L'attività di cognizione dello stato del contenzioso in essere ha portato alla dichiarazione negativa; pertanto, non vi è alcun accantonamento nel fondo contenzioso/rischi legali.

Analisi sulle modalità di gestione dei servizi per conto terzi

L'Ente ha presentato il prospetto della gestione dei servizi per conto terzi, sia in termini di accertamenti/impegni, sia in termini di riscossioni/pagamenti di cui ai punti 10.1 e 10.2 dello Schema istruttorio — Sezione I, per il periodo 2021 e 2022, da cui risulta la corrispondenza dell'accertato/impegnato e un sensibile scostamento, nelle annualità 2020 e 2022, tra riscosso/pagato nel senso che i pagamenti risultano maggiori delle riscossioni. Si è chiesto al Comune di dettagliare i dati contabili corrispondenti alla voce "*Altri per servizi conto terzi*" e attestare che l'allocazione delle entrate e delle spese tra quelle per servizi in conto terzi è stata effettuata in conformità dell'art. 168 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sulla base dei requisiti legali che consentano di includerle in tale classificazione, ricordando che una imputazione non corretta comporta la violazione dei principi di attendibilità e veridicità di bilancio, con alterazione degli indicatori che prendono a parametro le entrate e spese correnti per la verifica degli equilibri di bilancio, con responsabilità del servizio finanziario.

In risposta l'Ente ha trasmesso l'elenco delle entrate e delle spese e il Responsabile Finanziario ha attestato l'avvenuta corretta classificazione delle medesime.

Il Comune ha dichiarato l'insussistenza della fattispecie riguardante la presenza, fra gli accertamenti e i residui attivi dei servizi per conto terzi, di somme che non hanno un titolo giuridico che li giustifichi e per i quali il corrispondente impegno sia già stato pagato (punto 10.3 dello Schema istruttorio - Sezione I - Fattori e cause dello squilibrio).

Indebitamento

L'Ente ha compilato il prospetto di cui al punto 11 dello Schema istruttorio - Sezione I - Fattori e cause dello squilibrio, a dimostrazione del rispetto dei limiti in materia di indebitamento disposti dall'art. 119 Cost. e dall'art. 204 d.lgs. n. 267/2000 nel triennio 2020-2022 e ad illustrazione dell'evoluzione del debito nel quinquennio 2018-2022, da cui si evince un andamento altalenante del debito residuo.

Il rispetto dei limiti in materia di indebitamento disposti dall'art. 119 Cost. e dall'art. 204, d.lgs. n. 267/2000 è confermato dall'Organo di revisione in apposita attestazione contenuta nel parere sul piano di riequilibrio.

Il Comune ha dichiarato che non ha fatto ricorso, nell'ultimo triennio, a contratti di *leasing immobiliare in costruendo*, né a strumenti di finanza derivata e di *project financing*. L'Ente ha fatto ricorso, nell'annualità 2020, alla rinegoziazione dei mutui con CDP.

Nel 2023 l'incidenza percentuale degli interessi passivi sulle entrate correnti è stata del 5,64%.

Il residuo debito al 31.12 risulta in flessione: al 31 dicembre 2022 era pari ad euro 1.535.612,74, al 31 dicembre 2023 ammonta ad euro 1.512.512,99.

Tributi locali, servizi a domanda individuale, gestione rifiuti e acquedotto

In base ai dati disponibili, risultano, nel biennio 2021-2022, con riferimento all'unico servizio a domanda individuale indicato (la refezione scolastica), i seguenti tassi di copertura: 93,07% nel 2021 e 97,32% nel 2022.

In merito al servizio di igiene urbana, raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, le percentuali di copertura viene indicata nel 100% nel 2021 e nel 78,57% nel 2022.

Nell'esercizio 2021, in conto competenza, i dati estratti dalla BDAP riportano:

l'IMU è stata accertata per euro 104.022,40 ed incassata per euro 101.522,51; l'addizionale comunale IRPEF è stata accertata e riscossa per euro 87.353,97; la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani è stata accertata per euro 140.000,00 ed incassata per euro 104.926,99 (74,94%).

Sempre dalla consultazione della BDAP, in riferimento all'annualità 2022 l'accertamento e la riscossione in conto competenza dell'addizionale comunale IRPEF è stata di euro 101.695,10; la TARI, accertata per euro 110.000,00 risulta riscossa per euro 100.299,86. L'IMU risulta accertata per euro 152.049,88 e riscossa per euro 150.697,82. Il recupero dell'evasione tributaria, previsto in euro 54.734,85, non è stato neppure accertato, come risulta dal prospetto inserito nel piano di riequilibrio trasmesso dal Comune.

L'Ente ha comunicato, in riferimento all'esercizio 2023, le seguenti informazioni, estratte dal preconsuntivo dell'esercizio 2023:

l'accertamento da IMU risulta pari ad euro 179.585,20 rispetto alla previsione assestata di euro 186.483,00 ed è stato integralmente incassato.

La previsione dell'addizionale comunale IRPEF, di euro 99.200,00, è stata accertata e incassata per euro 105.745,98.

L'accertamento della TARI è stato riscosso interamente, per euro 98.973,60, su una previsione di euro 110.000,00. Il tasso di copertura della spesa è stato del 74,22%.

Spese per il personale

L'Ente ha presentato i dati della spesa risultante dai rendiconti nel periodo 2021-2023: euro 220.440,21, euro 193.988,28 ed euro 256.093,25, di cui per contratti ex art. 110, comma 1, TUEL euro 80.646,47, euro 86.181,81 ed euro 87.430,87.

In base alle soglie di cui al DM 17 marzo 2020, l'Ente ha programmato la spesa di personale nel 2024 e nel 2025 per importi inferiori a quelli consentiti: rispettivamente euro 144.590,56 (rispetto ad euro 242.537,26), di cui euro 39.006,00 per contratti ex art. 110, comma 1, TUEL, ed euro 159.685,56 (rispetto ad euro 299.654,11). Nel 2026 è prevista la spesa di euro 145.185,56.

La programmazione del personale 2024/2026 approvata all'interno del DUP tiene conto delle cessazioni dal servizio previste, che riguardano il Responsabile Finanziario, in servizio ex art. 110 TUEL n. 267/2000, che cessa con il mandato del Sindaco in carica (giugno 2024), e da marzo 2026 la cessazione per pensionamento di un operatore esperto di categoria B.

Organismi partecipati

Il Comune ha approvato periodicamente la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016, ed ha trasmesso l'ultima deliberazione adottata, la n. 38 del 20.12.2023, in cui l'Ente dà atto che sussistono due partecipazioni societarie che sono state oggetto di dismissione (Comuni Riuniti XL s.r.l. e Comuni Riuniti srl) attraverso due esperimenti di bando d'asta pubblico andati deserti. Dalla medesima deliberazione consiliare n. 38/2023 risultano poi le seguenti partecipazioni:

- 1) AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCCELLI - S.P.A. con quota dello 0,14%;
- 2) S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. (ad oggetto la raccolta, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti) con quota dello 0,58%;
- 3) Agenzia di Accoglienza e promozione turistica locale Biella — Vercelli — S.C.A.R.L. con quota dello 0,12%;
- 4) COMUNI RIUNITI XL S.R.L. (ad oggetto impianti di telecomunicazioni fissi) con quota del 10,11%, oggetto di razionalizzazione che, alla data del 20.12.2023 non si era conclusa, per assenza di adesioni all'acquisto;
- 5) COMUNI RIUNITI SOCIETA' DI GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI - S.I.I.L. (ad oggetto il servizio idrico integrato) in liquidazione;

- 6) ENER.BIT S.R.L. con quota dello 0,126%;
- 7) CORDAR S.P.A BIELLA SERVIZI (gestione reti fognarie e fornitura di acqua).

L'Ente ha dichiarato che la fattispecie concernente la concessione di finanziamento a società partecipate in luogo del conferimento in conto capitale non sussiste, come non sussistono le fattispecie di crediti vantati verso gli organismi partecipati e di impegno di mantenere solvibile la società partecipata. In merito alla concessione di eventuali fideiussioni o lettere di *padronage*, l'Ente ha dichiarato che le fattispecie non sussistono e altrettanto con riferimento al trasferimento di beni patrimoniali. Il Comune ha dichiarato, inoltre, che non si sono evidenziate criticità nella gestione e nel mantenimento degli organismi partecipati, per cui non sono stati adottati provvedimenti di razionalizzazione e contenimento delle spese. Circa gli adempimenti posti in essere in ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di riduzione del personale, della spesa degli organi amministrativi e di dismissioni, scioglimento e/o alienazioni, l'Ente ha dichiarato che la fattispecie non ricorre.

L'Ente ha dichiarato inoltre di non aver adottato il bilancio consolidato essendosi avvalso della facoltà concessa ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dall'art. 233-bis, comma 3, TUEL.

Spesa degli organismi politici istituzionali

Dal prospetto dell'andamento delle spese di competenza per il funzionamento degli organi politici istituzionali nelle annualità 2021 e 2022, si rileva la diminuzione delle stesse, che passano da euro 20.500,00 ad euro 16.416,05, mentre nel bilancio 2023 la spesa si incrementa ed ammonta ad euro 20.591,14. Dai dati del pre-rendiconto 2023 comunicati dal Comune, per l'esercizio 2023 la spesa è stata di euro 20.417,99.

Risanamento

Massa passiva

Nell'adottare il piano con la deliberazione consiliare n. 2 dell'8 marzo 2024, Il comune di Bioglio ha indicato una massa passiva da ripianare di euro 1.161.755,92, determinata sulla base dei dati di preconsuntivo 2023.

Ha determinato la durata del ripiano nell'arco di venti anni decorrenti dal 2024, sulla base del rapporto tra la massa passiva da ripianare e l'ammontare degli impegni di cui al Titolo 1 accertato nel rendiconto di gestione del 2022.

In sede di espressione del parere sulla proposta di adozione del piano, l'Organo di revisione ha ritenuto la stessa correttamente determinata.

Per il ripiano sono previste, a partire dal 2024, quote annuali dell'importo di euro 68.785,79 nel 2024, di euro 44.016,51 nel 2024 e di importo costante di euro 50.589,51 dal 2026 al 2036; poi le quote hanno importi variabili in aumento, fino ad euro 89.678,87 nel 2042 e ad euro 85.057,54 nel 2043.

L'Ente dichiara che il ripristino dell'equilibrio economico dovrà essere garantito interamente con interventi strutturali sulle entrate e sulle spese correnti; anche il ripiano della massa passiva non potrà che essere finanziato con avanzo della gestione corrente in quanto al momento non sono ipotizzabili entrate straordinarie (alienazione di beni patrimoniali) o di carattere non ripetitivo (recupero tributi di competenza di annualità pregresse) di consistenza adeguata al fabbisogno; dà atto che occorre ripristinare, con immediatezza, almeno l'equilibrio economico della gestione corrente stimabile, in via di larga approssimazione, in circa 70.000,00/75.000,00 euro/anno e determinare ulteriore avanzo economico della gestione corrente in misura sufficiente a ripianare, nei 20 anni dal 2024 al 2043, la massa passiva quantificata in euro 1.161.755,92.

Misure di riequilibrio economico-finanziario indicate:

- 1) TARI: verifica di imputazione dei costi al PEF e rideterminazione del sistema tariffario. Si prevede l'incremento del gettito ordinario annuale, già dal 2024, per un importo di circa 40.000,00 euro/anno. In tal modo si eviterà che la mancata copertura di parte dei costi del servizio di gestione dei rifiuti con la relativa tariffa venga colmata attingendo dalle entrate derivanti dalla fiscalità generale (IMU e addizionale IRPEF).
- 2) Recupero delle fasce di evasione dei tributi comunali IMU: euro 8.000,00 annui per ogni annualità dal 2024 al 2042.
- 3) Revisione del sistema tariffario dei servizi a domanda individuale, con imputazione a carico delle famiglie del 50% del costo della Scuola Parentale: si prevede un'entrata aggiuntiva di circa 13.500,00 euro nell'anno 2024 e di euro 30.000,00 circa a partire dall'anno 2025.
- 4) Maggiori proventi dal Bacino Imbrifero Montano: è stata condotta un'attenta analisi delle concessioni in essere, determinando un incremento di entrata stimato in euro 17.000,00 annui.
- 5) Scadenza convenzioni passive: cessazione convenzione con il Comune di Strona per il servizio di Polizia Municipale e cessazione convenzione con Unione montana per la gestione del servizio finanziario. È previsto un risparmio annuo per tutta la vigenza del piano di riequilibrio di euro 25.000,00 circa.

6) Riduzione spesa del personale: nel corso dell'anno 2026 cesserà dal servizio il cantoniere di categoria B; è prevista la sua sostituzione solo parziale, determinando una riduzione della spesa di euro 11.250,00.

È programmato il miglioramento del saldo di parte corrente attraverso le misure sopra descritte, che comportano maggiori entrate e minori spese a carattere ricorrente, stimato in euro 103.500,00 nell'anno 2024, euro 120.000,00 nell'anno 2025 ed euro 131.500,00 a partire dall'anno 2026 e fino alla conclusione del piano di riequilibrio.

Ripiano del disavanzo

Per quanto riguarda il disavanzo da riaccertamento straordinario 2015, il Comune dichiara di non essersi avvalso della facoltà di cui all'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal d.lgs. n. 126/2014.

Ripiano dei debiti fuori bilancio

Non vi sono debiti fuori bilancio da ripianare.

Fondo di rotazione

Il Comune di Bioglio non si è avvalso della facoltà di accedere al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali ex art. 243-ter, d.lgs. n. 267/2000 (punto 9 della Sezione II del Piano presentato).

Revisione dei residui

Il Comune ha dichiarato che, stanti le risultanze della revisione ordinaria dei residui effettuata per l'approvazione del rendiconto 2023, non si è reso necessario, ai fini del Piano di riequilibrio, procedere alla revisione straordinaria ex art. 243-bis n. 267/2000, comma 8, lettera e), TUEL.

Debiti di funzionamento

Nella deliberazione n. 83/2023 di questa Sezione è stato accertato il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, il cui indicatore annuale di ritardo è pari a 142 giorni per l'anno 2021 ed a 117 giorni per l'anno 2022.

Né dalla documentazione trasmessa, né dalla consultazione dell'apposita Sezione del sito istituzionale dell'Ente è stato possibile acquisire le informazioni sull'indicatore di tempestività dei pagamenti nell'annualità 2023. L'Ente è stato, pertanto, invitato a comunicare il dato, anche con riferimento all'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali negli esercizi passati. Nella nota di risposta al supplemento istruttorio l'Ente ha dichiarato che l'accantonamento a bilancio di previsione, dovuto per mancata riduzione del 10% e ritardo pagamenti, è stato di euro 16.560,00 per il 2021, euro 16.057,00 per il

2022 ed euro 30.805,00 per il 2023. Il dato relativo ai giorni di ritardo dei pagamenti non è stato fornito.

Tributi locali

L'Ente prevede un'entrata IMU per gli esercizi 2024 e successivi, commisurata alle aliquote in vigore dal 2023 e previste nella misura massima consentita dalla legge, stimabile in euro 182.000,00.

Anche l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è fissata nella misura massima dello 0,8%.

Copertura costi dei servizi a domanda individuale

In merito ai servizi a domanda individuale, il comune prevede per l'anno 2024, la copertura del 100% della spesa per il servizio di mensa scolastica e la copertura del 50% del costo della Scuola Parentale.

Incremento delle entrate proprie rispetto a quelle correnti del 50%

L'Ente ha prodotto il prospetto dimostrativo dell'incremento percentuale delle entrate proprie rispetto a quelle correnti nel periodo del piano di riequilibrio (Sezione II — Risanamento — Punto 8.1). Da tale prospetto risulta la previsione di un'incidenza percentuale delle entrate proprie su entrate correnti pari al 0,95% per tutta la durata del Piano. L'importo delle entrate proprie è stimato in euro 937.846,92 in tutte le annualità del piano di riequilibrio, in aumento rispetto al valore del 2022, pari ad euro 907.923,00.

Dismissioni immobiliari

L'Ente non ha in programma la dismissione di immobili e beni.

Spesa degli organi politici istituzionali

L'ente ha inizialmente indicato per tutta la durata del piano, la spesa di euro 13.248,00, in aumento rispetto all'annualità 2022, quando era di euro 12.084,87. Il dato non è apparso congruente con quanto indicato nella sezione I del piano presentato (pag. 11 della relazione). Invitato a rendere chiarimenti, il Comune ha comunicato che per il 2024 la spesa è prevista in euro 22.851,00 e si assume invariata per tutta la durata del Piano.

Dimostrazione dell'equilibrio finale

Ai fini della dimostrazione dell'equilibrio finale, l'Ente ha allegato il prospetto QUADRO RIEPILOGATIVO ENTRATE E SPESE PIANO DI RIEQUILIBRIO (Schema istruttoria - Sezione II — Risanamento — Punto 10) per il periodo del piano fino al 2043. Dal prospetto risulta la previsione di stanziamento delle quote annuali di ripiano del disavanzo.

* * * * *

Durante lo svolgimento della propria istruttoria, la Commissione ha rivolto all'Ente locale richieste istruttorie ai sensi dell'art. 243-quater, comma 2, TUEL, cui l'Amministrazione ha dato riscontro con nota del 10 aprile 2024 prot. n. 1464.

Ciò nondimeno, le informazioni ed i dati contenuti nel piano, anche all'esito dell'istruttoria ministeriale, risultavano carenti sotto taluni profili, espressamente previsti dalle linee guida; inoltre appariva opportuno chiedere l'aggiornamento di taluni dei dati contabili rilevanti in vista della prossima approvazione del rendiconto 2023 e, comunque, della disponibilità di dati di preconsuntivo.

Pertanto, la Sezione ha ritenuto necessario svolgere un supplemento di istruttoria, posto che - come chiarito dalle Sezioni delle Autonomie risolvendo una specifica questione di massima - «*la Sezione regionale di controllo, se, ai fini della formulazione del giudizio conclusivo sul piano di riequilibrio, dovesse ravvisare anche alla luce dei criteri e dei parametri delle Linee-guida ex art. 243-quater del TUEL, la necessità di approfondimenti cognitivi necessari a rendere esplicito e chiaro il valore della congruenza, ai fini del riequilibrio, delle misure riportate nel piano, in ciò non può ritenersi pregiudicata dalle risultanze istruttorie rassegnate nella relazione finale della commissione, disponendo degli ordinari poteri cognitivi ed istruttori propri*

Di conseguenza, con deliberazione-ordinanza n. 122/2024/SRCPIE/PRSP del 12 giugno 2024 la Sezione ha formulato 56 richieste istruttorie sul contenuto del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, assegnando il termine di 90 giorni per il relativo riscontro.

Nelle more, con deliberazione del Consiglio Consiliare n. 18 del 29 agosto 2024 la nuova Amministrazione, insediatasi a seguito della tornata elettorale dell'8 e 9 giugno 2024, ha stabilito di avvalersi della facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, TUEL ed ha ritenuto di trasmettere i dati e notizie richiesti unitamente al piano rimodulato (prot. Cdc 11973 dell'11 novembre 2024).

Con nota prot. 3625 del 9 settembre 2024 è stato comunicato che la nuova Amministrazione, insediatasi a seguito della tornata elettorale dell'8 e 9 giugno 2024, con deliberazione consiliare n. 18 del 29 agosto 2024 aveva nel frattempo deciso di avvalersi della facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, TUEL; inoltre, l'Amministrazione riteneva che tale decisione comportasse la «*sospensione della procedura attivata da codesta Corte dei conti con la richiesta di chiarimenti, sino al momento dell'invio, nel rispetto dei termini di legge, del nuovo piano di riequilibrio*

Quindi, l'11 novembre 2024 è stata trasmessa la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 5 novembre 2024, riguardante la rimodulazione (*rectius*:

riformulazione) del piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, TUEL, ed unitamente ad essa l'allegato *sub c*), contenente alcuni chiarimenti rispetto alle richieste istruttorie formulate dalla Sezione con la citata deliberazione-ordinanza n. 122/2024/SRCPIE/PRSP del 12 giugno 2024.

Tuttavia, talune risposte non risultano esaustive rispetto al quesito posto ed altre fanno riferimento a rimedi intervenuti con il piano rimodulato (*rectius*: riformulato); inoltre, a molti quesiti non è stato dato alcun riscontro.

Nel seguito si pongono in evidenza gli aspetti più rilevanti.

a) Alla domanda volta ad ottenere conferma circa la conformità dei dati presenti sulla BDAP rispetto al rendiconto dell'esercizio 2023 approvato dal Consiglio Comunale - in quanto difformi da quelli riportati nella risposta all'istruttoria ministeriale (cfr. domanda [8]) - è stato riscontrato che «*l'attuale Amministrazione non ha modo di riscontrare il presente quesito in quanto gli unici allegati ufficiali di cui al momento dispone sono quelli presenti sulla BDAP*».

Quindi, il riscontro conferma la «situazione di grave disordine contabile e amministrativo» richiamata nella delibera del Consiglio Comunale n. 18/2024.

Tale circostanza risulta confermata anche dal fatto che a buona parte dei quesiti diretti ad acquisire chiarimenti sulle gestioni 2022 e 2023 - necessari al fine di disporre di un quadro chiaro della effettiva situazione e delle cause dello squilibrio - l'Ente non ha dato riscontro o quest'ultimo è risultato non esaustivo o parziale.

A titolo esemplificativo, si richiamano alcuni dei suddetti quesiti: determinazione degli equilibri dell'esercizio 2022 (cfr. quesito [10]), quota di disavanzo applicata al bilancio 2023 (cfr. quesito [11]), incremento spese correnti dell'esercizio 2023 (cfr. quesito [12]), oggetto delle entrate destinate a spese di investimento indicate negli equilibri dei rendiconti 2022 e 2023 (cfr. quesito [13]), motivazioni afferenti alla mancata apposizione del vincolo relativo al *surplus* di parte capitale esposto negli equilibri del rendiconto 2023 (cfr. quesito [14]), esistenza o meno di entrate aventi carattere non ripetitivo (cfr. quesito [15]), notizie in merito all'attività di recupero coattivo delle entrate tributarie (cfr. quesito [23]), motivazioni afferenti alla cancellazione, conservazione e gestione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 (cfr. quesiti [24], [25], [26], [27], [28], [29], [32]).

D'altro canto, nel questionario al rendiconto dell'esercizio 2023 (ricevuto il 31 luglio 2025), alle domande preliminari 2, 3 e 4 relative alla completa trasmissione dei dati contabili e degli allegati alla BDAP, l'Organo di revisione risponde in maniera affermativa, senza segnalare anomalie o discordanze rispetto ai documenti approvati dal Consiglio comunale.

b) Rispetto alla giacenza di cassa vincolata - che alla data di predisposizione del piano non risultava ancora formalmente determinata - è stato riscontrato che «*l'attuale Amministrazione, nelle more di una più precisa definizione del dato iniziale, con Deliberazione n. 36 del 26.08.2024 ad oggetto "Determinazione della cassa da entrate vincolate ex art. 180, comma 3, lettera d) del TUEL 267/2000. Presa d'atto nuove disposizioni recate dal D. L. 7 maggio 2024, n. 60, come convertito in Legge 4 luglio 2024, n. 95." ha adottato atto di indirizzo finalizzato a individuare i capitoli di entrata e di spesa rilevanti ai fini della determinazione della cassa vincolata»* (cfr. quesiti [5]-[6]-[7]).

La risposta non è esaustiva, in quanto non conferma la corretta gestione della cassa vincolata, ma fa riferimento ad un provvedimento della Giunta comunale con il quale, «*nella fase di prima attuazione e con riserva di adeguamento/integrazione in corso di esercizio*», si individua una serie di capitoli di entrata e di uscita – prevalentemente riferiti al PNRR – le cui movimentazioni occorre riferire alla “*gestione della cassa da entrate vincolate*”.

Inoltre, nel medesimo provvedimento viene dato atto che «*non avendo finora adottato un sistema puntuale di contabilizzazione degli incassi vincolati, la cassa vincolata al 1° gennaio 2024 verrà determinata, in via analogica, applicando quanto disposto dal punto 10.6 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011»*.

Di contro, nel questionario al rendiconto 2022 il Revisore risponde in modo affermativo alle domande relative all’aggiornamento della giacenza di cassa vincolata ed al reintegro delle entrate vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti (art. 195 TUEL). Tali affermazioni contrastano con quanto riferito dall’Ente; inoltre, identica risposta affermativa è fornita con riferimento alla restituzione a fine esercizio dell’anticipazione di tesoreria, sebbene ciò non trovi riscontro né con il rendiconto dell’Ente, né con i dati SIOPE.

Identiche incoerenze informative si rinvengono anche nel questionario al rendiconto 2023, ove è riportato che nel corso dell’anno l’Ente non avrebbe fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria, così come alla destinazione di entrate vincolate a spese correnti ai sensi dell’art. 195 TUEL; tuttavia, anche nel corso dell’esercizio 2023 il Comune ha utilizzato l’anticipazione di tesoreria, che non risulta restituita a fine esercizio (fondo cassa a zero e residui passivi del titolo 5 pari ad euro 110.896,70).

c) La massa passiva del piano ammontava ad euro 1.161.755,92, da ripianare nell’arco di un ventennio a partire dal 2024; invece, le risultanze del rendiconto dell’esercizio 2023 facevano emergere un disavanzo di amministrazione di euro 1.176.634,56 (dati BDAP); pertanto, si chiedeva se la differenza di euro 14.878,64 fosse stata oggetto di ripiano ex art. 188 TUEL, rappresentando un *extra deficit* rispetto al piano di riequilibrio (cfr. quesito [16]).

Il riscontro dell’Ente è stato parziale: infatti, è stato precisato che l’importo di euro 14.878,64 si riferisce alle quote FAL pagate nel corso del 2023 ed accantonate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023. Anche se non è stato precisato, si ritiene che tale accantonamento sia stato effettuato ai sensi dall’art. 52, comma 1-ter, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

Invece, non è stato dato riscontro in merito alle misure ex art. 188 TUEL rispetto all’*extra deficit*, precisando che il rendiconto venne approvato in data successiva all’approvazione del piano (23 aprile 2024, rispetto all’approvazione del piano avvenuta l’8 marzo 2024). Comunque, deve ritenersi che l’Ente non abbia adottato il relativo piano di rientro, posto che ha fatto confluire tale differenza nella rimodulazione del piano; in tal senso, anche quanto riportato nel questionario al rendiconto 2023 (tabella 43), ove l’intero disavanzo è indicato come da «riplanare secondo la procedura di cui all’art. 243-bis TUEL».

d) Il FAL accantonato al 31 dicembre 2023 era pari ad euro 350.536,21, importo non coincidente con quanto emergeva dalla comunicazione CDP del 26 febbraio 2024, in cui risultava pari ad euro 356.827,62 (cfr. quesito [17]): l’Ente ha riscontrato allegando i piani di ammortamento, dai quali è confermato l’importo del debito di euro 356.827,62; la differenza di euro 6.291,41 aggrava il disavanzo accertato al 31 dicembre 2023, generando un *extra deficit* rispetto a quello considerato nel piano di riequilibrio.

Per completezza si riporta che nel questionario al rendiconto 2023 è indicato che l’importo accantonato al rendiconto era pari ad euro 374.892,30 (cfr. domanda 27.1 – Sezione II), che non corrisponde con quanto emerge dai prospetti estratti dalla BDAP e che invece rappresenta il totale delle anticipazioni di liquidità ricevute (euro 194.263,07 ex D.L. n. 34/2020 ed euro 180.629,23 D.L. n. 73/2021).

Non essendo stato valorizzato il fondo contenzioso, si chiedevano aggiornamenti in merito ad una controversia tributaria emersa in sede di istruttoria alla deliberazione n. 96/2022/PRSE;: si trattava di una causa del valore di euro 88.621,00, oltre interessi e sanzioni, allora pendente avanti alla Corte di Cassazione ed avente ad oggetto gli avvisi di accertamento IMU anni di imposta dal 2014 al 2019 a seguito di impugnazione interposta dall’Ente avverso sentenza d’appello sfavorevole (cfr. quesito [18]).

Inoltre, si chiedeva di confermare l’avvenuta puntuale verifica circa la sussistenza o meno di ulteriore contenzioso e/o di qualsiasi altra passività potenziale, dal momento che dalla documentazione agli atti non risultava idonea attestazione di congruità dell’accantonamento - in questo caso, mancato accantonamento - da parte dell’Organo di revisione (cfr. quesito [19]).

L'Ente si è limitato a riportare che «*è stato verificato, con i legali di parte, che il contenzioso tributario nei confronti dell'ASL è ancora in corso, in quanto pende il ricorso in Cassazione. Del possibile esito del ricorso è stato tenuto conto nella rimodulazione del piano prevedendo "Possibili oneri da contenzioso pendente per € 15.000,00"*».

Oltre a non essere esaustiva poiché non riferisce sull'eventuale ulteriore contenzioso e/o passività potenziali, la risposta appare approssimativa circa le valutazioni operate per determinare l'importo da accantonare.

Nel questionario al rendiconto 2022 l'Organo di revisione attesta che le quote accantonate sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, anche in assenza del relativo accantonamento; in quello relativo al rendiconto 2023 viene riportato che «*non ricorre la fattispecie*».

Sempre con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2023, dal prospetto degli equilibri emergeva un *surplus* di parte capitale (rigo Z1) di euro 60.728,60, oggetto di vincolo nel risultato di amministrazione per soli euro 6.966,00; invitato a chiarirne le motivazioni, l'Ente non ha dato riscontro (cfr. quesiti [14] [21]).

La mancata apostazione dei vincoli di cui sopra (o la mancata previsione della quota destinata agli investimenti) aggrava il disavanzo accertato al 31 dicembre 2023, generando un *extra deficit* di euro 53.762,00 rispetto a quello considerato nel piano di riequilibrio.

Ne consegue, quindi, che la massa passiva considerata nel piano di riequilibrio non è stata correttamente determinata, in quanto non ha tenuto conto dei fatti sopra esposti (minore accantonamento al FAL rispetto al debito certo e mancata apostazione del vincolo alle entrate di parte capitale).

e) Al fine di acquisire elementi conoscitivi in merito alla congruità degli stanziamenti delle entrate tributarie previsti nel piano, si chiedeva all'Ente di fornire una serie di dati storici riferiti al quadriennio 2020-2023, periodo immediatamente antecedente al decorso del piano di riequilibrio (cfr. quesiti dal [37] al [45]).

Inoltre, verificato che gli stanziamenti del piano ventennale rimanevano nel tempo sostanzialmente immutati (quelli delle entrate correnti a partire dal 2025 fino al 2043 pari ad euro 991.208,22; quelli delle spese correnti da euro 892.641,17 del 2024 ad euro 837.421,41 del 2043), si chiedeva di illustrare i criteri di ragionevolezza applicati nella determinazione degli equilibri di bilancio, con particolare riferimento al periodo successivo al primo quinquennio (in proposito, vedasi quanto precisato nelle linee guida della Sez. Autonomie, delib., n. 5/2018)(cfr. quesito [55]).

A tali quesiti l'Ente non ha dato riscontro, così come a quelli relativi all'incremento delle spese per l'acquisto di beni e servizi e sull'oggetto delle spese per trasferimenti (quesiti [52], [53]); pertanto, non è possibile effettuare una valutazione di congruità degli stanziamenti di entrata e di spesa previsti nel piano.

f) Passando alla disamina delle misure previste per il riequilibrio economico-finanziario, si evidenziava quanto riportato nel piano e cioè la necessità di recuperare un margine di parte corrente di almeno euro 103.500 per l'anno 2024, di almeno euro 120.000 per il 2025 e di almeno euro 131.500 a partire dal 2026.

Tale margine (recupero) avrebbe dovuto essere garantito interamente da interventi strutturali sulle entrate e sulle spese correnti, in quanto non erano ipotizzabili entrate straordinarie (quali quelle derivanti da alienazioni patrimoniali), né di carattere non ripetitivo (quali il *"recupero tributi di competenza di annualità pregresse"*). In particolare, tale ultima affermazione contrastava con il recupero delle fasce di evasione dell'IMU, prevista quale misura di ripiano del disavanzo.

Inoltre, si evidenziava che per la determinazione degli stanziamenti di entrata del piano - *trend* storico di riferimento - si erano utilizzati i dati dei rendiconti 2020-2022; tuttavia, la disamina sull'andamento delle entrate tributarie - di cui al paragrafo 12 della delibera - evidenziava perplessità sull'attendibilità degli accertamenti registrati nel periodo.

Si aggiunga che gli stanziamenti di spesa corrente non evidenziavano riduzioni, almeno rispetto all'esercizio 2022.

Ne conseguiva un invito all'Ente a dedurre su tali aspetti, al fine di ottenere maggiori ragguagli in merito alla determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa del piano, per poterne valutare la congruità, nonché approfondimenti sulle misure previste per il riequilibrio (cfr. quesito [48]). A tale quesito l'Ente non ha dato riscontro.

La seguente tabella riepiloga gli effetti delle misure programmate per il riequilibrio economico-finanziario nel piano di riequilibrio approvato l'8 marzo 2024:

Entrate/spese correnti	2024	2025	2026	Succ.
Recupero evasione IMU	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Incremento PEF TARI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Servizi domanda individuale (Scuola Parentale)	13.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Proventi Bacino Imbrifero Montano del Pellice	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Scadenza convenzioni passive con altri comuni	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Contenimento spesa per il personale	0	0	11.250,00	11.250,00
TOTALE riequilibrio corrente	103.500,00	120.000,00	131.500,00	131.500,00

A parte la voce relativa al recupero dell'evasione dell'IMU (sulla quale - come anzidetto - dalla lettura del piano risultavano informazioni contrastanti), venivano richiesti chiarimenti anche sui proventi del Bacino Imbrifero Montano del Pellice (proventi BIM) e sulla possibilità che gli stessi fossero gravati da vincolo di destinazione, anche generico, precisando - in questo caso - il relativo contenuto; infatti, un'entrata vincolata non può di per sé essere destinata al ripiano del disavanzo, a meno che l'Ente non dimostri che tale incremento sia in grado di "liberare" altre risorse senza vincolo di destinazione (cfr. quesito [49]). Anche a questo quesito l'Ente non ha dato riscontro.

Quanto alle minori spese, perplessità venivano sollevate per quelle afferenti alle convenzioni in scadenza con altri comuni per servizi di carattere istituzionale (servizio di Polizia Municipale e gestione servizio finanziario), rispetto ai quali non veniva chiarito come l'Ente intendesse sopperire (cfr. quesito [50]).

A tale quesito l'Amministrazione ha riscontrato che «*l'ente non può garantire il servizio di polizia municipale, mentre per il servizio finanziario si è dovuto ricorrere ad affidamento ad una ditta esterna*». Pertanto, se ne deduce, che tale misura non sia attuabile per il riequilibrio.

Infine, anche la minore spesa di personale a seguito del pensionamento di un dipendente di cat. B - che sarebbe stato sostituito solo in parte - contrastava con quanto evidenziato dall'Organo di revisione nel suo parere al piano di riequilibrio, dove invece evidenziava la necessità di procedere «*all'assestamento della situazione del personale [...]*

con l'avvio delle procedure relative al passaggio di livello del C6 dell'Ufficio Tecnico e della copertura della posizione di responsabile del servizio finanziario».

In merito si chiedeva all'Ente di relazionare, fornendo maggiori ragguagli; anche a tale quesito non è stato dato riscontro (cfr. quesito [51]).

In sostanza, delle sei misure previste, almeno quattro (recupero evasione IMU, proventi BIM, scadenza convenzioni e riduzione spese del personale) sembrano impraticabili o comunque l'Ente non è stato in grado di fornire i chiarimenti necessari per verificarne l'attendibilità e la congruità degli importi programmati.

Quindi, in sostanza:

1) la massa passiva non è stata comunque calcolata correttamente (a prescindere dal suo aumento in sede di rimodulazione), poiché il FAL è stato accantonato in misura minore, manca il fondo contenzioso e mancano i vincoli per le entrate c/capitale. Inoltre, l'*extra deficit* non è stato ripianato ex art. 188 TUEL;

2) non sono stati forniti gli elementi richiesti, necessari a valutare la congruità e l'attendibilità degli stanziamenti di entrata e di spesa;

3) non sono stati forniti gli elementi richiesti, necessari a valutare la congruità e l'attendibilità delle misure per il riequilibrio.

Pertanto, anche a volerlo considerare ancora valido ed efficace, il piano di riequilibrio originario di cui alla deliberazione n. 2 dell'8 marzo 2024 del Consiglio comunale non potrebbe comunque ritenersi approvabile da parte di questo Collegio.

II.2 Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale "rimodulato"

Anzitutto, in merito al piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ha segnalato «*la possibile criticità che potrebbe rilevarsi in seguito alla determinazione della cassa vincolata e alla regolarizzazione della situazione di liquidità ricostruendo i vincoli di cassa, nonché discendente dalla mancata previsione di adeguati accantonamenti, tra i quali soprattutto il FCDE non determinata nelle annualità del Piano, a partire dal 2027».*

Al riguardo, nelle deduzioni difensive depositate in occasione dell'adunanza pubblica l'Ente ha replicato che gli accantonamenti «*trovano collocazione nel piano di riequilibrio tra le spese correnti alla voce "altre spese correnti" di cui non è fornito nel Piano un dettaglio del contenuto, ma viene riproposto, per il 2025 e successivi, l'importo totale di euro 86.595,00 (incrementato di euro 10.772,00 rispetto al 2024) che nel 2025 (e pertanto anche in tutte le annualità successive) comprende l'importo di euro 45.316,00 di accantonamento a FCDE e l'importo di euro 14.000,00 di accantonamento a Fondo*

Garanzia Debiti Commerciali».

Tuttavia, non è stato fornito alcun dettaglio delle spese e, quindi, tale affermazione non è verificabile.

Inoltre, nelle premesse del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione C.C. n. 40/2024 l'Ente locale afferma che la rimodulazione consegue alla «*rilevazione dei riflessi finanziari dei fatti di gestione che, pur avendo rilevanza economica e finanziaria, non sono stati correttamente registrati in contabilità ma debbono concorrere alla rideterminazione della massa passiva, comprensiva anche di debiti fuori bilancio e passività pregresse».*

Infatti, come più volte ricordato, la massa passiva è stata rideterminata da euro 1.161.755,92 ad euro 1.972.897,38, con un conseguente incremento di euro 811.141,46.

La relazione predisposta dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali in merito al piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato riporta l'aggiornamento con i dati del rendiconto 2023, mentre per i dati relativi alle annualità 2021 e 2022 viene fatto rinvio all'esame già svolto nella relazione sul piano iniziale, trasmessa a questa Sezione il 9 maggio 2024.

Saldo di finanza pubblica

Con riferimento all'annualità 2023, l'Ente ha trasmesso i relativi prospetti, che confermano le risultanze del preconsuntivo; precisamente, il risultato di competenza W1 espone un saldo negativo di euro -208.640,52, così come negativo è l'equilibrio di bilancio (W2= -215.607,12) mentre è positivo l'equilibrio complessivo (W3= 21.409,75). Nella BDAP risultano confermati tali dati.

Andamenti di cassa - Analisi sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria

Dal prospetto di cui al punto 3 del piano presentato, risulta che nel 2023 non è stata restituita al tesoriere l'anticipazione ricevuta, residuando l'importo di euro 110.896,70, restituito nel 2024; nell'esercizio 2024, alla data dell'11 ottobre, risulta accertata l'entrata di euro 869.970,28, restituita per euro 418.795,76.

Circa la determinazione della giacenza di cassa vincolata, nel Piano mancano informazioni.

Da quanto risulta nella nota di riscontro alla richiesta istruttoria della Corte, trasmessa al Ministero unitamente alla documentazione del piano rimodulato, l'Ente con deliberazione n. 36 del 26 agosto 2024 ha adottato un atto di indirizzo finalizzato a individuare i capitoli di entrata e di spesa rilevanti ai fini della determinazione della cassa vincolata.

Dalla medesima nota risulta altresì che i giorni di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nel 2023 sono stati n. 230.

Analisi sugli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale

Nel 2023 i valori 01, 02 e 03 sono negativi, mentre per la parte in conto capitale i valori sono tutti positivi. Vi è coincidenza tra i dati riportati nei prospetti trasmessi (euro - 269.369,12, euro -269.369,12, euro -32.352,25) e quelli estrapolati dalla BDAP. Gli equilibri di parte capitale (Z1, Z2 e Z3) presentano un valore positivo.

L'ente dichiara che non sono presenti entrate e spese a carattere non ripetitivo.

Risultato di amministrazione

Con l'approvazione del rendiconto 2023, emerge un disavanzo di euro - 1.176.634,56.

Circa gli esiti delle verifiche dell'Organo di revisione sulla congruità della consistenza di tutti i fondi che concorrono alla determinazione della quota disponibile del risultato di amministrazione, nella relazione dello stesso Organo sul rendiconto della gestione 2023 vi è la valutazione di congruità e correttezza del calcolo di ciascuno, mentre nell'ambito del parere sul piano di riequilibrio manca. In riferimento al fondo perdite società partecipate, l'organo di revisione prende atto del mancato accantonamento, dovuto alla circostanza che nessuna delle società partecipate risulta in perdita.

Risultato di gestione

Il saldo della gestione di competenza, nell'esercizio 2023, è positivo.

In seguito all'applicazione dell'avanzo e del disavanzo il valore è negativo e pari ad euro -153.640,52.

Analisi della capacità di riscossione

In riferimento all'annualità 2023, i dati non sono stati comunicati dal comune. Dalla BDAP risulta: Titolo I 100%, Titolo III 97,48%.

I richiamati indicatori sono il risultato del calcolo percentuale di quanto incassato su quanto accertato con riferimento alle competenze dell'anno corrente. Sono esclusi, di conseguenza, dal calcolo degli indicatori della capacità di riscossione, gli incassi realizzati nell'anno di competenza ma dovuti a crediti maturati dall'Ente anteriormente.

Nel 2023 il recupero dell'evasione in conto competenza non vi è stato: la previsione era di euro 175.933,10 in riferimento all'IMU e di euro 26.000,00 in riferimento alla TARI, per un totale di euro 201.933,10. Vi è stato l'accertamento di soli euro 207,15, riscossi.

Analisi dei residui

L'Ente ha presentato il prospetto da cui si evince il grado di realizzo e smaltimento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2023, dal quale emerge una scarsa capacità di realizzo/smaltimento dei residui attivi e passivi ed infatti la capacità di riscossione dei residui, ottenuta come percentuale di incasso dei residui iniziali del totale delle entrate è del 12,25%, mentre, per quanto attiene la spesa, ottenuta come percentuale di pagamento dei residui iniziali del totale delle spese, la capacità di smaltimento è del 49,53%.

L'accantonamento a FCDE iscritto nel rendiconto 2023 ammonta a complessivi euro 27.699,84 e al riguardo l'organo di revisione dichiara che tale fondo è stato adeguatamente ridotto in considerazione del riaccertamento dei residui attivi, che ha condotto alla definitiva eliminazione dei crediti inesigibili e/o insussistenti.

Anzianità dei residui

Il prospetto rappresentativo dell'anzianità dei residui evidenzia la persistenza di residui attivi riferiti all'esercizio 2018 e precedenti, riferiti soprattutto al Titolo IV; vi sono anche residui passivi risalenti al 2018 e riferiti al Titolo I e al Titolo II.

I residui attivi complessivi al 31.12.2023 ammontano ad euro 780.660,39 (di cui euro 177.569,39 della gestione di competenza); alla stessa data i residui passivi totali sono pari ad euro 1.535.445,43, di cui euro 732.018,41 della gestione di competenza.

Con la deliberazione della giunta comunale n. 7 del 30.01.2024, e successivamente con la n. 9 del 6 febbraio, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023 quale atto propedeutico per l'approvazione del rendiconto 2023. La citata deliberazione ha ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2023 ex art. 228 c. 3 d.lgs. 267/2000 che viene a coincidere con la revisione straordinaria ex art. 243-bis, comma 8, lett. e) del TUEL 267/2000" e vi è il parere favorevole dell'organo di revisione.

Debiti fuori bilancio e passività potenziali

Il comune di Bioglio ha comunicato, in sede di piano di riequilibrio iniziale, la inesistenza di debiti fuori bilancio, di passività pregresse e di passività potenziali, anche relative al contenzioso.

Nella predisposizione della rimodulazione del piano sono state rilevate obbligazioni per le quali sussiste l'obbligo della controprestazione, ma gli impegni registrati non risultano sufficientemente capienti, per l'importo totale di euro 536.659,05.

Risulta inoltre pendente in Cassazione un contenzioso con l'ASL di Biella relativo ad accertamenti IMU annualità 2013/2019 per l'importo complessivo di circa 80.000,00 euro. L'Ente precisa che l'entrata oggetto del contenzioso non è riportata a residui e, quindi, anche in caso di definitiva soccombenza del Comune non si creerebbe ulteriore massa

passiva; di contro, in caso di vittoria del Comune si avrebbe una sopravvenienza attiva.

Avendo già liquidato le spese legali in favore della controparte, le ulteriori spese in caso di soccombenza, se previste in sentenza, sono state quantificate in euro 15.000,00 e incluse nella massa passiva quali possibili oneri da contenzioso pendente.

Analisi sulle modalità di gestione dei servizi per conto terzi

L'Ente ha presentato il prospetto della gestione dei servizi per conto terzi, sia in termini di accertamenti/impegni, sia in termini di riscossioni/pagamenti, per l'esercizio 2023, da cui risulta la corrispondenza dell'accertato/impegnato e uno scostamento tra riscosso/pagato.

Il Comune ha dichiarato l'insussistenza della fattispecie riguardante la presenza, fra gli accertamenti e i residui attivi dei servizi per conto terzi, di somme che non hanno un titolo giuridico che li giustifichi e per i quali il corrispondente impegno sia già stato pagato (punto 10.3 dello Schema istruttorio - Sezione I - Fattori e cause dello squilibrio).

Indebitamento

Nel 2023 l'incidenza percentuale degli interessi passivi sulle entrate correnti è stata del 5,64%.

Il residuo debito al 31.12 risulta in flessione: al 31 dicembre 2022 era pari ad euro 1.535.612,74, al 31 dicembre 2023 ammonta ad euro 1.512.512,99.

Il Comune ha dichiarato che non ha fatto ricorso, nell'ultimo triennio, a contratti di *leasing* immobiliare *in costruendo* né a strumenti di finanza derivata e di *project financing*, né a rinegoziazioni dei mutui con CDP.

Tributi locali, servizi a domanda individuale, gestione rifiuti

Con riferimento all'unico servizio a domanda individuale indicato (la refezione scolastica), il tasso di copertura della spesa è stato, nel 2023, pari al 88,62%.

L'Ente ha comunicato, in riferimento all'esercizio 2023, le seguenti informazioni, estratte dal rendiconto dell'esercizio 2023:

l'accertamento da IMU risulta pari ad euro 179.585,20 rispetto alla previsione assestata di euro 186.483,00 ed è stato integralmente incassato.

La previsione dell'addizionale comunale IRPEF, di euro 99.200,00, è stata accertata e incassata per euro 105.745,98.

L'accertamento della TARI è stato riscosso interamente, per euro 98.973,60, su una previsione di euro 110.000,00. Il tasso di copertura della spesa è stato del 70,70%.

Spese per il personale

La spesa risultante dal rendiconto 2023 è di euro 256.093,25, di cui euro 87.430,87 per contratti ex art. 110 Tuel.

In base alle soglie di cui al DM 17 marzo 2020, l'Ente ha programmato la spesa di personale nel 2024 e nel 2025 per importi inferiori a quelli consentiti: rispettivamente euro 144.590,56 (rispetto ad euro 242.537,26), di cui euro 39.006,00 per contratti ex art. 110, comma 1, TUEL, ed euro 159.685,56 (rispetto ad euro 299.654,11). Nel 2026 è prevista la spesa di euro 145.185,56,

La programmazione del personale 2024/2026 approvata all'interno del DUP tiene conto delle cessazioni dal servizio previste, che riguardano il Responsabile Finanziario, in servizio ex art. 110 del TUEL 267/2000, che è cessato con il mandato del Sindaco in carica (giugno 2024) e da marzo 2026 la cessazione per pensionamento di un operatore esperto di categoria B.

Organismi partecipati

Il Comune ha approvato periodicamente la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n.175/2016, ed ha trasmesso l'ultima deliberazione adottata, la n. 38 del 20.12.2023 in cui l'Ente dà atto che sussistono due partecipazioni societarie che sono state oggetto di dismissione (Comuni Riuniti XL s.r.l. e Comuni Riuniti srl) attraverso due esperimenti di bando d'asta pubblica andati deserti. Dalla medesima deliberazione consiliare n. 38/2023 risultano poi le seguenti partecipazioni:

- 1) AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI - S.P.A. con quota dello 0,14%;
- 2) S.E.A.B. SOCIETÀ ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. (ad oggetto la raccolta, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti) con quota dello 0,58%;
- 3) Agenzia di Accoglienza e promozione turistica locale Biella—Vercelli— S.C.A.R.L con quota dello 0,12%;
- 4) COMUNI RIUNTI XL S.R.L. (ad oggetto impianti di telecomunicazioni fissi) con quota del 10,11%, oggetto di razionalizzazione che alla data del 20.12.2023 non si era conclusa per assenza di adesioni all'acquisto;
- 5) COMUNI RIUNITI SOCIETA' DI GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI – S.R.L. (ad oggetto il servizio idrico integrato) in liquidazione;
- 6) ENER.BIT S.R.L. con quota dello 0,126%;
- 7) CORDAR S.P.A BIELLA SERVIZI (gestione reti fognarie e fornitura di acqua).

L'Ente ha dichiarato che la fattispecie concernente la concessione di finanziamento a società partecipate in luogo del conferimento in conto capitale non sussiste, come non

sussistono le fattispecie di crediti vantati verso gli organismi partecipati e di impegno di mantenere solvibile la società partecipata. In merito alla concessione di eventuali fideiussioni o lettere di *patronage*, l'Ente ha dichiarato che le fattispecie non sussistono e altrettanto con riferimento al trasferimento di beni patrimoniali. Il Comune ha dichiarato, inoltre, che non si sono evidenziate criticità nella gestione e nel mantenimento degli organismi partecipati, per cui non sono stati adottati provvedimenti di razionalizzazione e contenimento delle spese. Circa gli adempimenti posti in essere in ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di riduzione del personale, della spesa amministrativa e di dismissioni, scioglimento e/o alienazioni, l'Ente ha dichiarato che la fattispecie non ricorre.

L'Ente ha dichiarato infine di non aver adottato il bilancio consolidato essendosi avvalso della facoltà concessa ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dall'art. 233-bis, comma 3, del TUEL 267/2000.

Spesa degli organismi politici istituzionali

Dal rendiconto 2023 la spesa si incrementa rispetto agli esercizi precedenti ed ammonta ad euro 20.065,09. L'incremento della spesa è tuttavia dovuto all'adeguamento del fondo indennità fine mandato.

Risanamento

Massa passiva

Il Comune di Bioglio, con la rimodulazione (*rectius*: riformulazione) del piano, ha quantificato la massa passiva da ripianare in euro 1.972.897,38, in aumento rispetto alla quantificazione del precedente piano, che era di euro 1.161.755,92. Tale massa passiva deriva dal disavanzo di amministrazione registrato con l'approvazione del rendiconto 2023, per euro 1.176.634,56 e da ulteriori passività, per euro 811.141,46, descritte *supra*. Dall'importo di euro 1.987.776,02 va sottratta la quota di euro 14.878,64 relativa alla rata di rimborso dell'anticipazione di liquidità già rimborsata nel 2023.

Ha determinato la durata del ripiano nell'arco di venti anni decorrenti dal 2024, sulla base del rapporto tra la massa passiva da ripianare e l'ammontare degli impegni di cui al Titolo I accertato nel rendiconto di gestione del 2023.

In sede di espressione del parere sulla proposta di adozione del piano, l'Organo di revisione ha ritenuto la stessa correttamente determinata.

Per il ripiano sono previste, a partire dal 2024, quote annuali dell'importo di euro 86.529,94 nel 2024, di euro 105.000,00 nel 2025 fino al 2029, di importo di euro 100.000,00 dal 2030 al 2038 e di euro 95.000,00 fino al 2042; infine nel 2043 è prevista la quota annuale di recupero pari ad euro 81.367,42.

L'Ente dichiara che il ripristino dell'equilibrio economico dovrà essere garantito interamente con interventi strutturali sulle entrate e sulle spese correnti; anche il ripiano della massa passiva non potrà che essere finanziato con avanzo della gestione corrente in quanto al momento non sono ipotizzabili entrate straordinarie di consistenza adeguata al fabbisogno: le entrate a carattere non ripetitivo (recupero tributi di competenza di annualità pregresse) sono stimate in euro 8.000,00 annui dal 2024 al 2042.

Misure di riequilibrio economico-finanziario indicate

Le misure che l'Ente ritiene di poter adottare, ed effettivamente realizzare, ineriscono i seguenti ambiti:

per le entrate

1) TARI: verifica di imputazione dei costi al PEF e rideterminazione del sistema tariffario (misura già presente nel piano originario). Si prevede l'incremento del gettito ordinario annuale, dal 2025, per un importo di circa 40.000,00 euro/anno. In tal modo si eviterà che la mancata copertura di parte dei costi del servizio di gestione dei rifiuti con la relativa tariffa venga colmata attingendo dalle entrate derivanti dalla fiscalità generale (IMU e addizionale IRPEF).

Nelle deduzioni difensive l'Ente ha precisato che «*A questa misura è stata data attuazione con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26 giugno 2025, che ha preso atto del PEF TARI 2025 per l'importo totale di euro 186.338,00 ed approvato le tariffe a totale copertura del costo del servizio .Si è inoltre rielaborato totalmente il Ruolo TARI 2024 in quanto per errore la precedente Amministrazione non aveva utilizzato le Tariffe TARI da ultimo deliberate (deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/04/2024). Tale revisione ha comportato l'emissione di una extra rata TARI 2024 per tutte le utenze per complessivi euro 27.812,32.*

Quindi nel 2025 si è recuperato, rispetto a quanto emesso nel 2024, 27.812,32 euro applicando le Tariffe TARI 2024 presenti nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/04/2024 ed euro 16.235 come aumento consentito dal PEF 2025, e quindi complessivamente euro 44.047,32».

Nel corso dell'adunanza pubblica l'Amministrazione ha precisato che il recupero TARI 2024 è referito esclusivamente a tale anno di imposta, salvo gli effetti futuri della rideterminazione delle tariffe deliberata in base al PEF TARI 2025.

2) Recupero delle fasce di evasione dei tributi comunali IMU (misura già presente nel precedente piano): euro 8.000,00 annui per ogni annualità dal 2025 al 2042.

3) Maggiori proventi dal Bacino Imbrifero Montano (misura già presente nel precedente piano): è stata condotta un'attenta analisi delle concessioni in essere,

determinando un incremento di entrata stimato in euro 17.000,00 annui rispetto alle entrate accertate nel 2023 di circa 92.000,00 euro.

In adunanza pubblica l'Ente ha dichiarato che tali entrate non sono vincolate.

per la spesa

1) Scadenza convenzioni passive con altri Comuni (misura già prevista nel primo piano): cessazione convenzione con il Comune di Strona per il servizio di Polizia Municipale e cessazione convenzione con Unione montana per la gestione del servizio finanziario. È previsto un risparmio annuo per tutta la vigenza del piano di riequilibrio di 25.000,00 euro circa.

2) Chiusura scuola parentale (nuova misura): la chiusura del servizio comporterà un saldo positivo (minori spese - minori correlate entrate) di 30.000,00 euro circa nell'anno 2024 e di 80.000,00 euro circa a partire dall'anno 2025.

3) Riduzione contributi annuali alle associazioni sportive (nuova misura): si prevede il sostanziale azzeramento dell'attuale stanziamento di spesa corrente per euro 10.000,00/anno.

Ripiano del disavanzo

Per quanto riguarda il disavanzo da riaccertamento straordinario 2015, il Comune dichiara di non avere registrato alcun disavanzo in occasione di tale operazione.

Ripiano dei debiti fuori bilancio

Non vi sono debiti fuori bilancio da ripianare.

Fondo di rotazione

Il comune di Bioglio non si è avvalso della facoltà di accedere al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali ex art. 243-ter, d.lgs. n. 267/2000 (punto 9 della Sezione II del Piano presentato).

Revisione dei residui

Il Comune ha dichiarato che ha fatto coincidere l'operazione della revisione ordinaria dei residui effettuata per l'approvazione del rendiconto 2023 con la revisione straordinaria ex art. 243-bis, comma 8 lettera e) del TUEL. La revisione, avvenuta con deliberazione di G.C. 9 del 6.02.2024, ha fatto emergere uno squilibrio di euro 1.050.866,59. L'organo di revisione, sulla proposta di deliberazione, ha espresso parere favorevole il 30 gennaio 2024.

Debiti di funzionamento

L'Ente dichiara che non vi è contenzioso pendente, né procedure esecutive o richieste di pagamento di interessi da ritardo nei pagamenti, da parte dei creditori; dalla documentazione trasmessa si rileva un elevato valore di residui passivi non smaltiti entro il 31.12.2023 che, ragionevolmente, fa presumere una lenta capacità di pagamento dei debiti e il mancato rispetto dei tempi di pagamento come previsto dalle norme.

Dal piano non emerge lo stanziamento di competenza al Fondo garanzia debiti commerciali.

Tributi locali

L'Ente non può fare ricorso alla leva fiscale, dal momento che le aliquote vigenti sono già al massimo consentito dalla legge.

Prevede un'entrata IMU per gli esercizi 2024 e successivi, commisurata alle aliquote in vigore già dal 2023, stimabile in euro 182.000,00.

Anche l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è fissata nella misura massima, dello 0,8%. La previsione di entrata per gli esercizi 2024 e successivi è stimata in euro 108.000,00.

Copertura costi dei servizi a domanda individuale

In merito ai servizi a domanda individuale, il Comune prevede per l'anno 2024, la copertura del 100% della spesa per il servizio di mensa scolastica.

Fondo di solidarietà comunale

L'Ente prevede il consolidamento del trasferimento risultante dal sito della "Finanza locale" — Ministero dell'interno, per il 2024, al netto degli importi relativi agli asili nido e al trasporto alunni disabili, per l'importo di euro 190.000,00.

Incremento delle entrate proprie rispetto a quelle correnti

L'Ente ha prodotto il prospetto dimostrativo dell'incremento percentuale delle entrate proprie rispetto a quelle correnti nel periodo del piano di riequilibrio (Sezione II — Risanamento — Punto 8 1). Da tale prospetto risulta la previsione di un'incidenza percentuale delle entrate proprie su entrate correnti pari allo 0,98% per tutta la durata del Piano. L'importo delle entrate proprie è stimato in euro 914.361,29 in tutte le annualità del piano di riequilibrio a partire dal 2026, in aumento rispetto al valore del 2023, pari ad euro 913.421,29. Nel 2024 e nel 2025 le entrate proprie sono previste in misura ancora maggiore.

Al riguardo si osserva che il Comune non ha inserito nelle annualità successive al 2027 il FCDE e tale mancato appostamento potrebbe essere foriero di criticità sulla tenuta

degli equilibri finanziari futuri. Anche la sottostima del fondo in parola può avere riflessi negativi sugli equilibri; si ricorda che la determinazione dell'importo da accantonare avviene sulla base dell'andamento delle riscossioni che, nel caso di specie, è connotato da una non soddisfacente capacità di realizzo delle entrate da riscuotere.

Dismissioni immobiliari

L'Ente non ha in programma la dismissione di immobili.

Spese di personale

La spesa prevista per il 2024, 2025 e 2026 ammonta, rispettivamente, ad euro 152.590,56, 122.200,00 e 122.200,00 e tale importo è confermato per l'intera durata del piano di riequilibrio. Rispetto al triennio precedente si rileva, peraltro, una riduzione di spesa che tiene conto del risparmio derivante dalla cessazione di una unità nel 2025 e dell'incarico ex art. 110 del Tuel.

Spesa per rimborso mutui e anticipazioni di liquidità

Il Comune ha previsto tali spese, ed anche quella per il pagamento degli interessi passivi, in tutte le annualità del piano rimodulato.

Spesa degli organi politici istituzionali

Nel piano rimodulato la spesa viene ridotta rispetto al 2023 ed ammonta ad euro 14.352,00.

Revisione della spesa

Con le politiche di riduzione della spesa programmate, per il periodo del piano, l'Ente prevede di ottenere un decremento percentuale significativo delle spese correnti. Difatti, nel prospetto trasmesso, le spese correnti subiscono una variazione, rispetto al 2023, che va da -107.959,42 nel 2025 a - 104.326,84 nel 2043.

Dimostrazione dell'equilibrio finale

Ai fini della dimostrazione dell'equilibrio finale, l'Ente ha allegato il prospetto QUADRO RIEPILOGATIVO ENTRATE E SPESE PIANO DI RIEQUILIBRIO (Schema istruttoria - Sezione II —Risanamento —Punto 10) per il periodo del piano fino al 2043. Dal prospetto risulta la previsione di stanziamento delle quote annuali di ripiano della massa passiva di euro 1.972.897,38. In riferimento al FAL, dai prospetti relativi alla rappresentazione degli equilibri di parte corrente non si rinviene la quota corrispondente all'utilizzo delle quote liberate a seguito della riduzione del FAL dovuta al rimborso della quota annuale. Non risulta la contabilizzazione secondo la disposizione dell'art. 52, comma I-ter, del D.L. n. 73/2021.

L'Ente realizza l'equilibrio finale di bilancio attraverso una politica incentrata sulla

leva di alcune entrate e su risparmi di spesa corrente necessari a coprire, formalmente, la quota annuale di ripiano. Tuttavia, si osserva che nel periodo 2027/2043 tra le voci di spesa è assente l'accantonamento al FCDE che, nel caso di specie, è indicato per un importo pari a zero. Non si rilevano altresì adeguati stanziamenti del FGDC.

Ciò induce a ritenere la difficoltà a rispettare gli equilibri prospettati nel periodo del piano.

* * * * *

Sebbene il piano di riequilibrio finanziario pluriennale sia già stato rimodulato (*rectius*: riformulato) in conseguenza della «*inattendibilità, ai fini della valutazione puntuale della reale situazione finanziaria dell'ente, degli elaborati che hanno costituito la base di riferimento per determinare la massa passiva da ripianare*», l'Ente dichiara che «*la situazione di disordine contabile e amministrativo [...], nonostante l'accurato lavoro di verifica effettuato, lascia ancora qualche margine di incertezza sulla esatta quantificazione della massa passiva*» (cfr. premesse al Piano di riequilibrio rimodulato).

Anche i debiti fuori bilancio non risultano tuttora definitivamente quantificati, giacché il Comune ammette che «*in sede di rideterminazione della massa passiva sono state rilevate obbligazioni assunte per le quali sussiste l'obbligo della controprestazione, ma gli impegni registrati in contabilità non risultano sufficientemente capienti, per l'importo totale di € 536.659,05 (di cui € 458.886,12 da fatture per debiti commerciali ed € 77.772,93 per debiti di altra natura) che potranno essere oggetto di valutazioni da parte del Consiglio Comunale per il riconoscimento e il finanziamento di debiti ai sensi dell'art. 194 TUEL*

Al proposito la Sezione delle Autonomie ha chiarito che, «*al momento dell'adesione alla procedura di riequilibrio, riveste primaria importanza la rappresentazione della situazione economico-finanziaria dell'ente in osservanza dei principi di veridicità ed attendibilità (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 60/2016), che impongono "una quantificazione veritiera e attendibile dell'esposizione debitoria in stretta ottemperanza a quanto previsto dalle norme che stabiliscono il contenuto obbligatorio del piano" onde evitare che la procedura di riequilibrio si riveli un dannoso escamotage con il quale si evita la dichiarazione di dissesto (Sezione delle autonomie, deliberazioni n. 16/SEZAUT/2012/INPR e n. 36/SEZAUT/2016/QMIG). Non può, quindi, ritenersi consentita la successiva inclusione nel piano originario di quote di disavanzo o di debiti fuori bilancio già esistenti e conoscibili dall'Ente alla data di presentazione o approvazione del piano di riequilibrio, in contrasto con i principi veridicità, trasparenza ed attendibilità che devono, invece, contraddistinguere ogni attività programmatica degli enti*

e quindi anche la redazione del piano di riequilibrio» (Sez. Aut., n. 9/2017/QMIG).

Inoltre, «*le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR, richiedono, già in sede di predisposizione del piano, che siano state identificate e valutate eventuali sopravvenienze o insussistenze passive probabili, specificandone la natura, l'entità e la provenienza, al fine di poterne stimare le ricadute negli anni di svolgimento della procedura di risanamento. L'individuazione delle passività potenziali è oramai richiesta per tutti gli enti locali dalla nuova formulazione dell'art. 167 del Tuel conseguente all'adozione del sistema di armonizzazione contabile che prevede di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", appositi accantonamenti riguardanti proprio le passività potenziali, sui quali non è possibile effettuare impegni e pagamenti»* (Sez. Aut., n. 9/2017/QMIG).

Con specifico riferimento ai debiti fuori bilancio, la suddetta Sezione ha precisato che «*I debiti fuori bilancio, includibili nel piano, dovranno, poi, presentare tutti i requisiti di legittimità previsti ai sensi dell'art. 194 del Tuel, essere riconosciuti con apposita deliberazione consiliare con specifica indicazione delle fonti di finanziamento e presentare un piano di rateizzazione del pagamento convenuto con i creditori di durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio "compreso quello in corso", come prevede il disposto del comma 7 dell'art. 243-bis.*

Si rammenta, al riguardo, che "la mancata previsione ed allegazione di un idoneo accordo con i creditori costituisce un indice dell'inattendibilità del piano di riequilibrio, rinviando ad eventi futuri ed incerti la possibilità di ristrutturazione del debito" (Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, sentenze n. 10/2014/QM, n. 37/2014/EL)» (Sez. Aut., n. 9/2017/QMIG).

Nel caso di specie, al contrario, l'Amministrazione comunale si è limitata a preannunciare l'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio, il che comporta ulteriori «*elementi di inattendibilità ed incertezza nell'esatta determinazione dell'effettivo disavanzo di amministrazione dell'ente, in violazione dell'art. 243-bis, comma 6, lett. b) TUEL»* (SS.RR. spec. comp., n. 25/2018).

Pertanto, in sede di deferimento è stato chiesto all'Amministrazione comunale di fornire aggiornamenti circa l'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio e di eventuali ulteriori passività pregresse.

Nelle proprie deduzioni difensive l'Ente ha riferito che, «*[p]er quanto attiene alla affermazione che "i) sono attualmente in corso le verifiche di sussistenza di eventuali debiti fuori bilancio da riconoscere, ai sensi dell'articolo 194 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali" riportata nelle premesse della delibera consiliare n. 13 del 24 aprile 2025*

con la quale si è approvato il rendiconto dell'esercizio 2024 si ritiene che la stessa possa intendersi assolutamente superata, considerato il lasso di tempo intercorso dalla ricognizione effettuata per la predisposizione del piano di riequilibrio e il fatto che nell'ultimo anno non risulta pervenuta alcuna richiesta di pagamento ultronea rispetto a quelle già considerate nella massa passiva».

A corredo, è stato prodotto un elenco – che potrebbe non essere esaustivo - di debiti fuori bilancio riconosciuti mediate alcune delibere assunte nel corso dell'anno 2025.

Inoltre, è stato fatto riferimento a transazioni sottoscritte per un totale di euro 165.275,73 (di cui alcune solo con delibera giuntale) contro euro 458.886,12 indicati nel piano rimodulato; la differenza - di circa 293 migliaia di euro - risulta riferirsi a transazioni in corso di definizione.

In ogni caso, la rideterminazione ha comportato quasi il raddoppio della massa passiva; inoltre, quest'ultima risulta tuttora presumibilmente sottostimata, per ammissione dello stesso Ente territoriale.

A fronte di ciò, in sostanza l'Amministrazione ha indicato le medesime misure di riequilibrio individuate originariamente, introducendone due nuove, ma eliminandone altrettante precedenti, come risulta dal raffronto tra le due tabelle seguenti:

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale originario

Entrate/spese correnti	2024	2025	2026	Succ.
Recupero evasione IMU	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Incremento PEF TARI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Servizi domanda individuale (Scuola Parentale)	13.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Proventi Bacino Imbrifero Montano del Pellice	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Scadenza convenzioni passive con altri comuni	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Contenimento spesa per il personale	0	0	11.250,00	11.250,00
TOTALE riequilibrio corrente	103.500,00	120.000,00	131.500,00	131.500,00

Rimodulazione (rectius: riformulazione)

Entrate/spese correnti	2024	2025	2026	Succ.
Recupero evasione IMU	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Incremento PEF TARI	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Proventi Bacino Imbrifero Montano del Pellice	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Scadenza convenzioni passive con altri comuni	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Chiusura Scuola Parentale	30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Riduzione contributi annuali alle associazioni sportive	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE riequilibrio corrente	82.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Da quanto sopra esposto emerge che la "rimodulazione" del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non risulta conforme alle previsioni di legge in materia, in quanto consistente in una sostanziale riformulazione, non consentita dalla normativa.

III. Ulteriore attività istruttoria svolta dalla Sezione

III.1 Esame dei rendiconti degli esercizi 2022 e 2023 ai sensi dell'art. 148-bis TUEL (art. 1, commi 166 e segg., Legge n. 266/2005)

La giurisprudenza contabile ha evidenziato che la «*verifica deve basarsi, in primo luogo, sugli atti contabili ufficiali adottati dall'ente nelle more del giudizio di approvazione del Piano e sulle relazioni degli organi di controllo che potranno essere integrati con le ulteriori informazioni e documenti acquisiti dalla Sezione in via istruttoria o in sede di contraddittorio con l'ente, a conferma dell'attendibilità dei dati riportati*

Infatti, è stato chiarito che, «*se i controlli di regolarità e legittimità contabile sono stati attribuiti alla Corte dei conti al fine di prevenire squilibri di bilancio, sarebbe irrazionale farli venir meno in pendenza dell'istruttoria sul piano di riequilibrio, giacché la continuità della gestione amministrativa e degli esercizi finanziari esclude che la situazione finanziaria dell'ente si cristallizzi alla data di presentazione del piano o della sua rimodulazione/riformulazione, potendosi evolvere in senso positivo, o in senso negativo, migliorando o peggiorando lo squilibrio. In quest'ultimo caso una situazione di squilibrio*

strutturale si può facilmente trasformare in default finanziario a causa dell'impossibilità di riequilibrare il bilancio con il conseguente obbligo di dichiarare il dissesto» (SS.RR. in sede giur. in spec. comp., n. 25/2018).

Nel medesimo precedente giurisprudenziale si aggiunge «*inoltre che un blocco dei controlli non è rinvenibile nel testo legislativo, laddove l'art. 243-bis, terzo comma, del TUEL prevede che il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale "sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo" e che esonerare dal controllo proprio quegli enti che si trovano in una situazione finanziaria di squilibrio strutturale che potrebbe causarne il dissesto, potrebbe consentire a questi enti di violare, per un periodo di tempo indefinito, il principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio».*

Al contrario, proprio la procedura di valutazione del piano di rientro pluriennale comporta, a maggior ragione, la necessità, che la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti disponga anche delle relazioni-questionario relative agli esercizi successivi.

Pertanto, atteso che l'Ente locale non aveva ancora trasmesso le relazioni-questionario relative ai bilanci preventivi 2023-2025 e 2024-2026 ed ai rendiconti 2022 e 2023, con deliberazione n. 86/2025/SRCPIE/PRSE del 12 giugno 2025 la Sezione ha accertato l'inadempimento, fissando il termine dei successivi 60 giorni per conformarsi all'obbligo di legge.

L'Ente ha fatto pervenire le suddette relazioni-questionari nel termine assegnato con la suddetta deliberazione n. 86/2025.

Tuttavia, le risposte in esse fornite spesso appaiono incoerenti con i dati contabili dei rispettivi rendiconti e non restituiscono un quadro attendibile della reale situazione in cui versava l'Ente.

Con particolare riferimento all'esercizio 2022, con la deliberazione n. 83/2023/PRSP del 3 novembre 2023 il Collegio aveva rilevato, tra le altre:

- il mancato ripristino dei corretti flussi di cassa ed un reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria, non restituita al 31 dicembre 2022;
- un peggioramento degli equilibri di bilancio, i cui valori, opportunamente rettificati, registravano valori negativi;
- la sovrastima del risultato di amministrazione, per via della conservazione di residui attivi non esigibili, e l'errata determinazione della parte accantonata e vincolata al

risultato di amministrazione, con conseguente presenza di un sostanziale disavanzo di amministrazione;

- l'inadeguatezza delle misure programmate con delibera consiliare n. 20/2022 per il recupero del disavanzo accertato al 31 dicembre 2021 ed il sostanziale mancato recupero della quota di disavanzo applicata al bilancio 2022.

In quell'occasione, la Sezione disponeva, altresì, che l'Ente provvedesse a rideterminare il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, il che avvenne con delibera del Consiglio comunale n. 31 del 20 dicembre 2023.

Nella compilazione del relativo questionario, il Revisore non evidenzia alcuna criticità e le risposte date risultano spesso incoerenti:

- per quanto riguarda la gestione di competenza, sarebbe stato conseguito un risultato di competenza non negativo, mentre in sede di riapprovazione del rendiconto 2022 (avvenuta con D.C.C. n. 31 del 20 dicembre 2023) il risultato di competenza (rigo W1) è negativo per euro 159.602,85;

- per quanto riguarda la gestione di cassa, sarebbe stata determinata la quota vincolata, non risulterebbe scoperto di tesoreria, né cassa vincolata utilizzata ai sensi dell'art. 195 TUEL. Tali risposte non corrispondono a quanto riferito dall'Ente ed a quanto risultante dal rendiconto e da SIOPE. Non risulta compilata la tabella relativa all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria periodo 2020-2022;

- pur non essendo stato previsto, l'accantonamento al fondo contenzioso sarebbe comunque congruo (in presenza di un contenzioso il cui rischio è stato quantificato in sede di rimodulazione del piano in 15 mila euro);

- pur avendo accertato al 31 dicembre 2021 un disavanzo di euro 338.204,69, le tabelle relative alla composizione del disavanzo non sono state compilate.

Quanto al rendiconto dell'esercizio 2023, una disamina era già stata effettuata con la delibera-ordinanza n. 122/2024 (avente ad oggetto richieste istruttorie relative al piano di riequilibrio approvato l'8 marzo 2024), al fine di verificare se il piano contenesse quella necessaria «*quantificazione veritiera ed attendibile della situazione economico-finanziaria dell'ente e dell'esposizione debitoria, la puntuale cognizione e quantificazione dei fattori di squilibrio e dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato*

In tale contesto è stato rilevato quanto segue:

a) un risultato di competenza (rigo W1) di euro -208.640,52, un equilibrio di bilancio (rigo W2) di euro -215.607,12 ed un equilibrio complessivo (rigo W3) di euro 21.409,75 e

quindi - così come per l'esercizio 2022 - il mancato rispetto delle regole di finanza pubblica come ora disciplinate dall'art. 1, commi 819 e segg., Legge n. 145/2018;

b) il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 TUEL, con la mancata restituzione dello scoperto di euro 110.896,70 a fine esercizio - così come nel 2022 - e con la maturazione di interessi passivi per euro 1.104,86;

c) la mancata determinazione e gestione della cassa vincolata a norma dei vigenti principi contabili;

d) un risultato di amministrazione negativo per euro 754.785,04, che - al netto della parte accantonata di euro 414.882,92 e di quella vincolata di euro 6.966,60 - evidenzia un disavanzo di euro 1.176.634,56;

e) una parte accantonata al FAL non corrispondente al debito effettivo al 31 dicembre 2023 e, quindi, non correttamente quantificata;

f) l'assenza di adeguato fondo contenzioso;

g) la mancata indicazione, nella parte vincolata, del *surplus* di parte capitale di euro 53.762,00;

h) per effetto di quanto esposto alle lettere e), f), e g), una sottostima del disavanzo accertato al 31 dicembre 2023;

i) criticità nella riscossione delle entrate in c/capitale, sia in competenza che in c/residui;

j) una scarsa capacità di riscossione delle entrate proprie in c/residui, anche se in incremento nel triennio 2021-2023 (2021 15%, 2022 20%, 2023 27%);

k) un'inefficace attività di contrasto all'evasione tributaria, con una previsione di entrata di euro 201.933,10 realizzata per soli euro 207,15;

l) cancellazione di residui attivi dichiarati insussistenti per euro 853.914,21, in quanto privi di uno o più dei requisiti che ne debbono motivare l'accertamento, per avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;

m) consistenti ritardi nell'assolvimento dei debiti commerciali, con un ITP di 143 giorni.

Anche nel questionario al rendiconto 2023 il Revisore riporta risposte che appaiono incoerenti con quanto sopra rilevato; in particolare:

- viene attestato il conseguimento di un risultato di competenza non negativo, così come prescritto dall'art. 1, comma 821, Legge n. 145/2018, mentre nel prospetto degli equilibri il valore è negativo per euro -208.640,52 (rigo W1);

- viene riportato che nel corso dell'esercizio non sono state attivate anticipazioni di tesoreria e non compila la tabella relativa alle movimentazioni avvenute nel triennio 2021-2023. In proposito, si rileva che il fondo cassa al 31 dicembre 2023 è pari a zero e che risultano residui passivi sul titolo 5 di euro 110.896,70;

- vengono riportate indicazioni non corrette in merito agli accantonamenti al risultato di amministrazione (in particolare, quelle del FAL e del fondo contenzioso);

- tutto il disavanzo accertato al 31 dicembre 2023 è indicato da ripianare secondo le procedure di cui all'art. 243-bis TUEL, l'importo però è maggiore rispetto alla massa passiva indicata del PRFP.

In calce al questionario viene riportata la seguente precisazione: «*Come già ricordato l'ente ha deliberato il ricorso al piano di riequilibrio pluriennale ex art. 243 bis del TUEL a dicembre 2013 esponeva un disavanzo da ripianare di € 379.144,19 successivamente, già in fase di approvazione del rendiconto 2023 e poi in seguito a nuove verifiche disposte dal nuovo responsabile finanziario in accordo col sottoscritto, è emerso un disavanzo assai superiore che ha reso necessario una rimodulazione, ai sensi del decreto legge 21 giugno 2013, del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dal consiglio nel corso dell'esercizio 2024. Tale condizione di incertezza ha determinato il ritardo nella compilazione di questo e di altri questionari (rendiconto 2022 e Bilanci 23/25 e 24/26) e la presenza di possibili incongruenze negli stessi. Si spera di poter esporre nel questionario relativo al 2024 dati più precisi e coerenti».*

III.2 Attualizzazione

La giurisprudenza contabile ha evidenziato, altresì, «*l'obbligo di "attualizzare" la situazione finanziaria dell'ente al momento della decisione sia della Sezione regionale di controllo che di queste Sezioni riunite (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 18/2020/DELC).*

Nel valutare la congruità del Piano la Sezione regionale non può quindi prescindere dalla verifica della situazione finanziaria attuale dell'ente in relazione alla permanenza o meno delle condizioni originarie di squilibrio che avevano legittimato il ricorso alla procedura di risanamento» (SS.RR. in sede giur. in spec. comp., n. 1/2023).

Dunque, non essendo ancora disponibile la corrispondente relazione-questionario ex art. 1, commi 166 e segg., Legge n. 266/2005, questa Sezione ha provveduto ad estrarre dalla piattaforma BDAP i dati contabili e gli allegati relativi al rendiconto finanziario 2024, oltre a consultare il sito *Internet* dell'Ente.

Il Comune ha approvato il rendiconto dell'esercizio 2024 con delibera consiliare n. 13 del 24 aprile 2025. Si pone in evidenza che, nelle premesse del provvedimento è

riportato: «*i) sono attualmente in corso le verifiche di sussistenza di eventuali debiti fuori bilancio da riconoscere, ai sensi dell'articolo 194 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali*».

Le risultanze complessive approvate dall'Ente restituiscono un risultato di amministrazione (parte A) negativo per euro -723.382,61 e - al netto della parte accantonata, vincolata e destinata agli investimenti - la parte disponibile risulta negativa per euro -1.878.341,10.

Nella relazione allo schema di rendiconto, l'Organo di revisione ne ha attestato la corrispondenza alle risultanze della gestione ed ha espresso giudizio positivo ai fini della relativa approvazione (dalla relazione pubblicata sul sito istituzionale e sulla BDAP non è identificabile la data di sottoscrizione - indicata come segue: "Bioglio, 1821 aprile 2025" - e la firma del Revisore è riportata come immagine).

Flussi e risultato di cassa

Il fondo cassa al 31 dicembre 2024 è pari ad euro 306.188,31; il dato corrisponde con quanto consultabile dalla banca dati SIOPE al 1° gennaio 2025.

Nel corso dell'esercizio l'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, con accertamenti ed impegni di euro 957.937,34; nelle deduzioni difensive l'Ente ha precisato che nel corso dell'anno 2025 non ha ancora fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Le riscossioni ammontano ad euro 957.821,34, residuando euro 116,00 a fine esercizio: tale residuo attivo non ha ragione di essere mantenuto, poiché dall'istituto dell'anticipazione non può emergere un credito dell'ente nei confronti del tesoriere. I pagamenti della competenza corrispondono agli impegni e risulta estinto anche il debito pregresso, tant'è che non sussistono residui passivi alla fine dell'esercizio. Per la restituzione dell'anticipazione pregressa e di competenza sono stati pagati complessivi euro 1.068.834,04.

Le riscossioni complessive ammontano ad euro 2.755.660,80, in consistente aumento rispetto al 2023. Tuttavia, tale incremento non si riferisce alle entrate proprie (titolo 1 e 3), le cui riscossioni risultano inferiori sia a quelle del 2023 (circa -70 mila euro) che a quelle del 2022 (circa -50 mila euro); l'incremento si riferisce alle entrate in conto capitale, le cui riscossioni aumentano di circa 490 milioni di euro - prevalentemente per contributi agli investimenti - oltre alle maggiori riscossioni per anticipazione di tesoreria.

I pagamenti complessivi ammontano ad euro 2.449.472,49: rispetto all'esercizio precedente, quelli delle spese correnti si incrementano di circa 140 mila euro; tuttavia, a fine esercizio la consistenza dei residui passivi si incrementa ancora ed il totale dei residui finali corrisponde a circa il 98% degli impegni di competenza.

Appare migliore la situazione delle spese in c/capitale: infatti, sebbene i cui pagamenti aumentino soltanto di 25 mila euro, i residui passivi diminuiscono di oltre due terzi rispetto all'esercizio precedente. Sul sito istituzionale dell'Ente risulta pubblicato solo l'indice di tempestività dei pagamenti dei primi tre trimestri del 2024 (rispettivamente 228 giorni, 102 giorni e 49 giorni).

Quindi, il saldo positivo del fondo cassa a fine esercizio potrebbe essere rappresentato in tutto o in parte da fondi vincolati e/o derivare dai ritardi nell'assolvimento dei debiti commerciali.

Verifica degli equilibri

Dal prospetto di verifica degli equilibri risulta un risultato di competenza (rigo W1) negativo per euro -95.703,13, un equilibrio di bilancio (rigo W2) negativo per euro -113.407,29 ed un equilibrio complessivo (rigo W3) negativo per euro -807.082,86. Tali risultati negativi vengono generati dalla parte corrente del bilancio, i cui accertamenti delle entrate correnti sono inferiori agli impegni delle spese di parte corrente (titolo 1 e 4), ai quali si aggiunge la quota di disavanzo applicata. Quest'ultima è pari ad euro 68.785,79 e corrisponde a quella prevista nel primo piano di riequilibrio approvato dall'Ente (la quota prevista nel piano rimodulato è pari ad euro 86.529,94).

Rispetto alle previsioni del primo piano approvato, gli accertamenti delle entrate correnti sono inferiori di circa 65 mila euro, mentre gli impegni del titolo 1 sono superiori di circa 45 mila euro, se si tiene conto che nelle previsioni del titolo 1 era previsto un FCDE di 35 mila euro, per sua natura non impegnabile. Rispetto al piano rimodulato la differenza in parte entrata è ancora più consistente (oltre 180 mila euro), mentre le spese correnti sono inferiori per circa 80 mila euro, di cui 36 mila euro per stanziamento FCDE.

La parte capitale del bilancio è negativa per circa 4 mila euro.

Per quanto attiene agli equilibri di parte corrente, in sede di deduzioni difensive l'Ente ha fornito i seguenti dati, relativi alla situazione di competenza 2025 aggiornata al 31 ottobre 2025:

ENTRATE CORRENTI	Accertamenti	Riscossioni
FPV per spese correnti	6.437,50	
Avanzo accantonato per spese correnti (debiti fuori bilancio)	657.000,00	
Titolo 1°	565.151,70	421.682,79
Titolo 2°	21.165,74	17.878,16
Titolo 3°	231.512,86	225.330,12
TOTALE	1481267,8	664891,07

SPESE CORRENTI	Impegni	Pagamenti
Disavanzo d'amministrazione	105.000,00	
Titolo 1°	1.055.030,54	617.185,43
Titolo 4°	29.750,37	29.750,37
TOTALE	1189780,91	646935,80

Nel riportato prospetto degli equilibri (parziale) viene indicata l'applicazione di avanzo per euro 657.000,00; tuttavia, a norma dell'art. 1, comma 898, Legge n. 145/2018 non può essere applicato un importo maggiore alla quota di disavanzo, nel caso di specie pari ad euro 105.000 («*Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione».*

Se si effettua il ricalcolo indicando esclusivamente la quota massima applicabile, l'equilibrio risulta negativo (totale entrate correnti euro 929.267,80, totale spese di parte corrente euro 1.189.780,91 = disequilibrio di gestione euro 260.513,11).

In sede di adunanza pubblica l'Amministrazione ha preso atto, nulla aggiungendo al riguardo.

Gestione dei residui

L'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con delibera di Giunta comunale n. 11 del 21 marzo 2025. Nel testo del provvedimento è riportato che, a conclusione delle operazioni di riaccertamento, risulta:

- un totale di residui attivi dichiarati insussistenti e/o inesigibili per euro 13.630,94;
- un totale di residui passivi da dichiararsi insussistenti per euro 29.944,80;
- un totale di residui attivi da riportare pari ad euro 126.103,92;
- un totale di residui passivi da riportare pari ad euro 1.118.922,65;
- un totale FPV di parte corrente da iscrivere in entrata nel Bilancio 2025 pari ad euro

6.437,50 ed un totale FPV di parte capitale da iscrivere in entrata nel Bilancio 2025 pari ad euro 29.584,04;

- accertamenti da reimputare per l'importo totale di euro 9.150,00;
- impegni da reimputare per l'importo totale di euro 9.150,00.

L'evidente squilibrio tra l'ammontare dei residui attivi (crediti) e dei residui passivi (debiti), in conseguenza delle consistenti cancellazioni di residui attivi registrate nell'esercizio 2023, rappresenta la componente maggiore del disavanzo emerso al 31 dicembre 2023.

La riscossione dei residui attivi nel corso del 2024 è molto buona, attestandosi ad oltre il 94%. Invece, rimangono criticità sullo smaltimento dei residui passivi (soprattutto di quelli di parte corrente), dal momento che è stato pagato poco più del 20% dei residui iniziali. Migliore la situazione dei residui di parte capitale, che sono stati pagati per oltre il 70%.

Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 (parte A) è negativo per euro - 723.382,61, con un contenuto miglioramento rispetto all'esercizio precedente di circa 30 mila euro. La parte disponibile risulta negativa per euro 1.878.341,10.

La parte accantonata è pari ad euro 1.124.941,17, di cui euro 40.770,52 per FCDE. L'importo corrisponde a quello minimo indicato nell'allegato c) al rendiconto relativo alla sua composizione. Da tale allegato risulta che l'accantonamento è stato determinato per euro 35.105,67 a fronte dei residui del titolo 1, tipologia 101, con una copertura di poco meno dell'84%, e per euro 5.664,85 sui residui del titolo 3, con una copertura di circa il 92%.

Il FAL (fondo anticipazione liquidità) è pari ad euro 344.534,85 e corrisponde al debito residuo al 31 dicembre 2024.

Il fondo contenzioso è pari a 10 mila euro. In merito, né nella relazione della Giunta comunale, né nella relazione dell'Organo di revisione vengono riportati dettagli informativi; d'altro canto, nella propria relazione allo schema di rendiconto l'Organo di revisione ne attesta la congruità.

Il FGDC è pari ad euro 51.537,19, di cui euro 17.380,78 già accantonato al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Tra gli altri accantonamenti, pari ad euro 678.098,61, sono presenti le seguenti voci:

Fatture senza impegno euro 458.886,12;

Altri debiti euro 77.772,93;
IVA non versata euro 80.000,00;
Stima interessi euro 15.447,34;
Rischio debiti futuri euro 25.000,00.

Tali voci sono quelle relative ai maggiori debiti stimati nel piano rimodulato (stimati in euro 811.141,46). Rispetto agli importi accantonati, la differenza più consistente è relativa alla "stima interessi", accantonata per circa 15 mila euro contro i 105 mila euro previsti nel piano rimodulato. Il minore accantonamento fa sì che solo apparentemente - rispetto alla massa passiva della rimodulazione, stimata in euro 1.972.897,36 - sembra recuperata la quota di disavanzo prevista, pari ad euro 86.529,94; al contrario, non si è verificato alcun recupero sostanziale del disavanzo con la gestione dell'esercizio 2024, rispetto né al piano originario, né a quello rimodulato.

Infatti, se si considera che l'importo del debito per interessi passivi inseriti nella massa passiva del piano riformulato ammontava ad euro 105.447,34, mentre quelli accantonati al rendiconto dell'esercizio 2024 ad euro 15.447,34, la differenza di euro 90.000,00 corrisponde quasi per intero alla differenza (cioè al miglioramento) tra il risultato disponibile negativo al 31 dicembre 2024 e l'importo della massa passiva del piano riformulato, pari ad euro 94.556,26. Da ciò si deduce che solo l'importo di euro 4.556,26 sarebbe riconducibile alle misure programmate per il ripiano del disavanzo e per il ripristino dell'equilibrio strutturale, a fronte, invece, di una previsione del piano di euro 82.000,00 (per il 2024).

In sostanza, la gestione dell'esercizio 2024 non ha restituito certezza della congruità e dell'adeguatezza delle misure programmate. Inoltre, anche la gestione dell'esercizio 2025, seppur l'Ente abbia riferito - sia nelle deduzioni difensive sia in adunanza pubblica - di aver registrato miglioramenti, dai dati consegnati sembrerebbe in disequilibrio (cfr. utilizzo avanzo di amministrazione per un importo superiore a quello consentito dalla legge).

Infine, per completezza, si evidenzia che rispetto al disavanzo accertato al 31 dicembre 2023, con il rendiconto dell'esercizio 2024 si è registrato un peggioramento di euro 701.706,54.

* * *

Alla luce di quanto esposto, la Sezione ritiene che il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal Comune di Bioglio e la sua successiva rimodulazione non siano conformi alle previsioni di legge in materia e, comunque, non congrui al fine del riequilibrio, così come previsto dall'art. 243-quater TUEL.

Al riguardo, si ricorda che «le quattro situazioni ipotizzate nell'art. 243 quater, comma 7 (mancata presentazione del piano, diniego di approvazione del piano, accertamento di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano e mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario) configurano fattispecie legali tipiche di condizioni di dissesto finanziario che si aggiungono a quelle già previste dal TUEL (art. 244 TUEL) e comportano l'obbligo di dichiarazione di dissesto e, quindi, la conseguente attività sollecitatoria e, eventualmente, sostitutiva del Prefetto, da cui il richiamo all'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011» (Sez. aut., n. 13/SEZAUT/2013/QMIG).

Pur prendendo atto dell'impegno profuso dall'Amministrazione subentrata al fine di perseguire il risanamento del bilancio, ampiamente illustrato nel corso dell'adunanza pubblica, il Collegio non può non ricordare alla medesima l'obbligo di assumere le conseguenti determinazioni, previste in caso di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario; fermo restando che, «[a]l fine di garantire l'effettività della tutela dell'ente prevista dall'art. 243-quater, comma 5 (impugnazione della delibera entro trenta giorni) qualora ricorrono le fattispecie di cui all'art. 243-quater, comma 7 e più precisamente la mancata approvazione del piano o la mancata presentazione del piano, agli adempimenti che avviano l'applicazione dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 149 del 2011, la Sezione regionale di controllo provvede non prima del decorso del termine per impugnare e, in caso di intervenuta impugnazione, non prima della decisione sul ricorso. Il termine per impugnare decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione che decide sul piano» (Sez. aut., n. 22/SEZAUT/2013/QMIG).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte

ACCERTA

la non conformità a legge della riformulazione del piano di riequilibrio finanziario del comune di Bioglio approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 5 novembre 2024, che ha modificato la massa passiva di cui al piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 dell'8 marzo 2024;

NON APPROVA

il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Bioglio;

DISPONE

la sospensione degli adempimenti di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, richiamato dall'articolo 243-quater, comma 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il termine di trenta giorni decorrenti dal deposito della presente deliberazione ovvero, in caso di ricorso alle Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte dei conti, fino ad

intervenuta comunicazione dell'esito dell'impugnazione;

DISPONE altresì

a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione della presente deliberazione:

- al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Bioglio;
- al Ministero dell'Interno ed al Prefetto di Biella, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 4, TUEL;

a cura del Comune di Bioglio, la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino, nella camera di consiglio riunitasi il 5 novembre 2025.

Il Relatore

Dott. Massimo BELLIN

Il Presidente

Dott. Antonio ATTANASIO

Depositato in Segreteria il **18 novembre 2025**

Il Funzionario preposto

Margherita Ragonesse